

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(258)

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
RIUNITE (<i>Affari costituzionali-1^a e Giustizia-2^a</i>)	59	ISTRUZIONE (7 ^a)	84
RIUNITE (<i>Affari costituzionali-1^a e Industria-10^a</i>)	71	LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8 ^a)	87
AFFARI COSTITUZIONALI (1 ^a)	75	INDUSTRIA (10 ^a)	88
— <i>Sottocommissione pareri</i>	92	— <i>Sottocommissione pareri</i>	93
GIUSTIZIA (2 ^a)		LAVORO (11 ^a)	90
— <i>Sottocommissione pareri</i>	92	COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI	91
BILANCIO (5 ^a)	77		
— <i>Sottocommissione pareri</i>	92		

CONVOCAZIONI *Pag.* 94

COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

e

2ª (Giustizia)

MARTEDÌ 9 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente della 1ª Comm.ne

MURMURA

*Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Bonifacio ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Speranza.**La seduta ha inizio alle ore 10,55.*

IN SEDE REFERENTE

« Norme sull'ingresso in magistratura, sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi e della giustizia militare e degli avvocati di Stato » (1421).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre scorso. Su invito del presidente Murmura, il senatore Guarino ritira, per riproporlo in Assemblea nella sede dell'articolo 20, un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23 e tendente a prevedere il parere del Consiglio giudiziario, oltre che sui requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 20, anche sull'assoluta rettitudine dimostrata dall'uditore.

Si passa all'esame dell'articolo 24.

La senatrice Giglia Tedesco Tatò propone, a nome del Gruppo comunista, di accantonare gli emendamenti all'articolo 24 che, essendo correlati alla definizione delle tabelle, saranno più opportunamente da valutarsi in

quella sede. Si dichiarano favorevoli il relatore Maffioletti e il presidente Murmura, contrari il senatore Scamarcio, mentre annunciano l'astensione il relatore Bausi e il ministro Bonifacio; indi l'articolo 24 è accantonato.

Viene dichiarato decaduto, per assenza del proponente, un emendamento del senatore Rizzo, istitutivo di un articolo dopo il 24. Si passa all'articolo 25. I senatori Scamarcio e Ruffino illustrano due identici emendamenti soppressivi dell'articolo (tendenti a non modificare la disciplina attuale sul collocamento a riposo dei magistrati). Il senatore Rosi fa proprio un emendamento presentato dal senatore Mancino al primo comma e sostitutivo della parola « settantesimo » con quella « sessantacinquesimo »; è invece dichiarato decaduto per assenza del proponente un emendamento dello stesso senatore Mancino, aggiuntivo di un comma dopo l'ultimo. Si dichiarano favorevoli all'emendamento soppressivo i senatori Agrimi e De Matteis e il relatore Maffioletti, contrario il relatore Bausi; il ministro Bonifacio si rimette alle Commissioni, osservando come la fondamentale esigenza di razionalizzare il sistema, cui il testo dell'articolo fa fronte, sia già stata recepita in un decreto ministeriale che riguarda la materia dei trasferimenti, oltre ad essere attualmente in vigore per i professori universitari. Il senatore Cifarelli dichiara di astenersi. Il mantenimento dell'articolo 25, posti ai voti, non è accolto.

Si passa quindi all'articolo 26 riguardante l'esercizio di incarichi ed il conferimento di funzioni arbitrali ai magistrati. Il senatore Tropeano ritira un emendamento sostitutivo dell'articolo, precedentemente presentato. Il senatore Scamarcio illustra un emendamen-

to al primo comma, tendente a sopprimere la previsione della necessità dell'assenso dei capi ufficio per l'accettazione di incarichi di ogni genere. Il ministro Bonifacio illustra un emendamento sostitutivo del secondo comma, tendente a stabilire — in armonia con l'emendamento che il Governo intende proporre al disegno di legge sulle magistrature amministrative — che i magistrati possano assumere le funzioni di componenti dei collegi arbitrali soltanto negli arbitrati nei quali sia parte l'amministrazione dello Stato ovvero aziende od enti pubblici. Il presidente Murmura precisa che il provvedimento sulle magistrature amministrative, già esaminato dalla 1ª Commissione, prevede la partecipazione di magistrati dei TAR e del Consiglio di Stato solo in veste di presidente di collegi arbitrali.

Il senatore Cifarelli si dichiara contrario all'emendamento del senatore Scamarcio ed afferma poi che se pur non si possa escludere il conferimento di funzioni arbitrali ai magistrati, è necessario tuttavia un maggior rigore, tanto più che le amministrazioni statali si possono avvalere benissimo anche non di magistrati. Il senatore Coco afferma che non si può dare il giudizio affrettato che il crescente ricorso all'arbitrato rappresenti una spia della crisi della giustizia; esso invece rappresenta una forma civilissima di risoluzione delle controversie. Non ci sarebbe nulla di scandaloso se si ammettessero i magistrati a presiedere collegi arbitrali anche tra privati: infatti, se in tali ipotesi i magistrati venissero distolti dai loro compiti istituzionali, essi soddisferebbero d'altra parte ad un'esigenza reale del Paese. Tuttavia se il Governo ha ritenuto, con l'emendamento presentato, di limitare la partecipazione dei magistrati ai soli arbitrati nei quali vi sia una parte pubblica, si può concordare con tale proposta. Ribadito che l'arbitrato in sé non costituisce un male per l'amministrazione della giustizia, osserva come l'articolo 31 del disegno di legge, devolvendo allo Stato l'80 per cento delle competenze relative agli arbitrati, abbia rimosso l'unico aspetto negativo del problema, e cioè abbia fugato i sospetti di ingiustificati privilegi derivanti da guadagni che potevano sem-

brare eccessivi se paragonati alle retribuzioni dei magistrati.

Il senatore Venanzi manifesta preoccupazione per l'eccessivo ricorso allo strumento dell'arbitrato, cui ormai, soprattutto per le principali controversie in materia commerciale e societaria, si fa ricorso quasi esclusivo. Sottolinea inoltre come esso abbia dato luogo nel passato ad alcuni fenomeni di malcostume, che hanno messo in cattiva luce lo stesso corpo della magistratura.

La senatrice Giglia Tedesco Tatò si dichiara favorevole all'emendamento del senatore Scamarcio e presenta un sub-emendamento all'emendamento del Governo, al fine di prevedere che i magistrati possano avere solo funzione di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale. Il senatore De Matteis si dichiara favorevole all'emendamento Scamarcio solo nella parte in cui esso non prevede l'assenso del capo ufficio all'assunzione di funzioni arbitrali, ma non circa l'accettazione di incarichi di altra specie. Il senatore Agrimi, dopo aver dichiarato di condividere l'orientamento di fondo espresso nel suo intervento dal senatore Coco, ritiene che la *ratio* di una simile norma nel disegno di legge in esame sia quella di apportare alcune restrizioni, mentre d'altra parte si procede ad elargire assai notevoli aumenti di stipendio ai magistrati. Si dichiara poi favorevole ad un divieto assoluto di assunzione di incarichi arbitrali da parte dei magistrati, anche se si rende conto che la ammissione di essi per i magistrati amministrativi costituisce una notevole limitazione di libertà di decisione. Conclude osservando che sarebbe opportuno recidere una volta per tutte quel collegamento che ha finora tenuto unite le sorti dei magistrati ordinari a quelle dei magistrati amministrativi e dei componenti dell'avvocatura di Stato, tanto più che esso non pare più sostenibile, dopo le innovazioni introdotte nel campo dell'amministrazione della giustizia dalla Costituzione, per la attuazione della VII disposizione transitoria della quale andrebbe sollecitamente approntato un nuovo ordinamento giudiziario. Si dichiara infine favorevole all'emendamento del senatore Scamarcio, perchè è ormai difficile conciliare la permanenza del-

l'istituto del capo ufficio con il dettato costituzionale.

Il relatore Maffioletti si dichiara favorevole all'emendamento del senatore Scamarcio, mentre è favorevole a quello del Governo se integrato dal sub-emendamento della senatrice Giglia Tedesco Tatò: in tal modo, oltre a conferire al magistrato una funzione più confacente, si otterrebbe, nell'ambito di una visione più restrittiva, anche un coordinamento con i criteri che hanno ispirato i disegni di legge sulle magistrature amministrative. Tuttavia, in linea di tendenza, sarebbe opportuno arrivare all'eliminazione completa della partecipazione dei magistrati agli arbitrati.

Il relatore Bausi si dichiara contrario all'emendamento Scamarcio, che richiederebbe l'intervento del Consiglio superiore della magistratura per l'accettazione di ogni modesto incarico. Si dichiara inoltre favorevole all'emendamento del Governo, integrato da quello della senatrice Giglia Tedesco Tatò.

Il ministro Bonifacio fa presente che il Governo si era precedentemente fatto carico di rivedere la materia degli arbitrati, soprattutto a seguito del movimento di opinione pubblica levatosi in occasione di alcuni spiacevoli episodi. È parso quindi opportuno disciplinare in questa sede tale problema, sia sotto il profilo economico (come è stato disposto nell'articolo 31), sia restringendo i casi in cui il magistrato può essere nominato arbitro. Tenendo presente che la materia, per quanto riguarda i magistrati amministrativi, è stata modificata nel disegno di legge già accolto dalla 1ª Commissione, si dichiara favorevole al sub-emendamento Tedesco, anche se ritiene che il conferimento al magistrato della sola funzione di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale, possa essere eccessivamente restrittivo. Dichiara infine di rimettersi alla valutazione delle Commissioni per quanto riguarda l'emendamento del senatore Scamarcio.

Il presidente Murmura fa presente che l'emendamento governativo tende a modificare

il secondo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario nel suo testo originale, facendo riferimento ad esso e non alle modifiche successivamente apportatevi.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore Scamarcio, l'emendamento da lui presentato è accolto. È accolto quindi — dopo dichiarazioni di astensione dei senatori Agrimi e Cifarelli — l'emendamento del Governo, integrato dal sub-emendamento della senatrice Giglia Tedesco Tatò a da un ulteriore sub-emendamento del relatore Bausi, tendente a far salva la seconda parte del secondo comma dell'articolo 26, che opera un rinvio al disposto del capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. È accolto infine l'articolo 26, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 27, concernente la durata delle ferie.

Il senatore Scamarcio illustra un emendamento soppressivo dell'articolo, affermando che non è con una riduzione del periodo feriale che si risolvono i problemi della giustizia. Rileva inoltre che è ingiustificata l'attuale esclusione dal godimento del periodo di sessanta giorni di ferie dei magistrati che non hanno funzioni giurisdizionali: si riserva perciò di presentare un apposito emendamento in Assemblea.

Il senatore Coco fa presente che attualmente i magistrati, pur godendo di sessanta giorni di ferie, non possono usufruire dell'intero periodo perchè nella prima parte di esso sono tenuti a portare a compimento i lavori pendenti. Il senatore Rosi, il relatore Maffioletti ed il sottosegretario Speranza si dichiarano contrari all'emendamento del senatore Scamarcio. Il relatore Bausi si rimette alle Commissioni.

Posto ai voti, è quindi accolto il mantenimento dell'articolo 27.

Su invito del ministro Bonifacio, il senatore Scamarcio ritira un articolo aggiuntivo dopo il 27, tendente a permettere lo svolgimento temporaneo di funzioni giudiziarie da parte di magistrati posti fuori ruolo e destinati ad incarichi speciali o componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore Ruffino illustra un emendamento, presentato anche dai senatori Busseti e Beorchia, istitutivo di un articolo dopo il 27, riproduttivo del disegno di legge n. 449 e sostanzialmente anche del contenuto del disegno di legge n. 462, precedentemente ritirati, riguardante la nomina a magistrato di Cassazione di coloro che, pur avendo l'anzianità necessaria, non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio. Rileva che la legge n. 831 del 1973, modificativa della legge n. 1 del 1963, ha finito per favorire i magistrati più giovani rispetto a quegli altri che avevano partecipato a concorsi precedenti e che non erano mai stati scrutinati, dando luogo a casi di giudici che avevano titoli in base alla legge del 1963 per essere valutati e che sono poi stati proposti nelle graduatorie. Il senatore Tropeano rileva che l'emendamento sovviene senza dubbio a casi meritevoli di attenzione, ma che andrebbe opportunamente modificato. Il senatore Cifarelli fa presente l'esigenza di indicare una casistica dei motivi per i quali i magistrati non hanno partecipato allo scrutinio e di escludere l'equiparazione dei magistrati, così promossi, alla categoria più favorita. La senatrice Giglia Tedesco Tatò ritiene inopportuno l'inserimento di una norma di questo genere in un disegno di legge che verte esclusivamente su principi generali. Il senatore Agrimi, osservato che già la legge del 1973 si è dimostrata inadeguata, invita il Governo ad approfondire in altra sede la materia. Concorda il relatore Bausi, mentre il relatore Maffioletti si dichiara contrario all'emendamento. Parimenti contrario si dichiara il ministro Bonifacio, il quale afferma che l'emendamento sconvolgerebbe gli attuali ruoli della magistratura, facendo prevalere i magistrati che non hanno superato i difficilissimi esami a consigliere di Cassazione, e apporterebbe un ulteriore onere finanziario di circa 275 milioni; accoglie l'invito a rivedere in altra sede l'intera materia.

Il senatore Ruffino, prendendo atto della dichiarazione del Ministro, ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Si passa quindi all'articolo 28. Il ministro Bonifacio presenta un emendamento soppressivo dell'intero articolo, ritenendo che si debba rinviare tutta la materia delle incompatibilità dei magistrati amministrativi e degli avvocati dello Stato alla più opportuna sede dei disegni di legge che li concernono.

I relatori si dichiarano favorevoli all'emendamento governativo. Il mantenimento dell'articolo 28, posto ai voti, non è accolto.

(La seduta, sospesa alle ore 13,15, viene ripresa alle ore 16,40).

Si passa quindi all'esame dell'articolo 29, concernente il trattamento economico. Il senatore Scamarcio ritira un emendamento precedentemente presentato al primo comma. Su proposta del senatore Tropeano e del relatore Maffioletti, un emendamento del Governo al primo comma viene accantonato per essere esaminato congiuntamente all'articolo 24, parimenti accantonato. Su invito del presidente Murmura e dei relatori, il senatore Occhipinti ritira un emendamento presentato unitamente al senatore Rizzo, istitutivo di un comma dopo l'ultimo e tendente ad estendere il trattamento economico previsto nel disegno di legge anche al personale attualmente in pensione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 30, si passa agli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo il 30. Il senatore Scamarcio, in considerazione del fatto che il Governo ha presentato emendamenti di contenuto analogo, ritira i suoi, istitutivi degli articoli 30-bis, ter e quater.

Il ministro Bonifacio illustra gli emendamenti del Governo istitutivi di tre articoli dopo il 30 e tendenti a stabilire un meccanismo di adeguamento degli stipendi dei magistrati sulla base degli incrementi retributivi del settore pubblico allargato. Ciò al fine, da una parte, di rispettare l'autonomia dell'ordine giudiziario e, dall'altra, di evitare periodiche agitazioni della categoria.

Il senatore Tropeano ritiene che dal testo degli emendamenti emergano alcune perplessità, soprattutto relativamente all'abolizione

della riserva di legge in materia di stipendi dei magistrati ed alla statuizione della obbligatorietà degli aumenti medesimi. È quindi opportuno un approfondimento ulteriore della normativa proposta, tanto più che, sulla base delle presenti tabelle, i magistrati avrebbero un aumento lordo rispetto agli stipendi attuali, che già si sono incrementati negli ultimi anni, globalmente di circa il 40 per cento, e quindi le altre categorie dei pubblici dipendenti avanzerebbero richieste analoghe.

Il senatore De Carolis rileva che gli emendamenti presentati dal Governo soddisfano l'esigenza di mantenere modalità di controllo sull'andamento retributivo del pubblico impiego nel quadro della politica economica: infatti gli aumenti triennali ai magistrati non si sottraggono alle valutazioni che il potere politico è in grado di operare allorché avviene la contrattazione degli stipendi dei dipendenti del settore pubblico. Si dichiara poi favorevole alla statuizione della doverosità degli aumenti triennali, agli incrementi su base percentuale e al correttivo, proposto come articolo 30-ter, della concessione di acconti annuali sugli aumenti triennali. Conclude osservando come, a suo avviso, il Governo abbia compiuto il massimo sforzo possibile per contemperare le esigenze generali con quelle della salvaguardia dell'autonomia della magistratura e del disincentivo a ricorrere a conflitti.

Il senatore Cifarelli, riservandosi un successivo giudizio sulle tabelle e sull'incidenza complessiva di esse sulla spesa pubblica, si dichiara favorevole all'emendamento del Governo, soprattutto al fine di scoraggiare lo sciopero dei magistrati, anche se ritiene opportuno che venga individuato un meccanismo di rientro, al fine di far fronte agli eventuali effetti imprevisi, e che vengano esclusi dall'applicazione della norma gli avvocati dello Stato.

La senatrice Giglia Tedesco Tatò dichiara di essere ormai giunta a considerare favorevolmente una norma che garantisca un adeguamento periodico delle retribuzioni, senza che ciò necessariamente significhi che si introduca surrettiziamente nel sistema un divieto dell'esercizio del diritto di sciopero.

Tuttavia emerge una preoccupazione di ordine generale, sia di carattere economico sia normativo, sugli effetti indotti nell'ambito della stessa categoria dei magistrati e sulle altre categorie dei pubblici dipendenti. Sarebbe quindi opportuno che lo strumento proposto venisse fatto oggetto di un momento di riflessione.

Il relatore Maffioletti ricorda che nella relazione si era dichiarato contrario all'introduzione di un meccanismo automatico e favorevole ad una revisione periodica degli stipendi. Ora, manca qualunque valutazione numerica che possa fugare il dubbio che il meccanismo escogitato dal Governo sia equo sul piano generale, tanto più che, oltre agli automatismi che sono già insiti negli attuali stipendi, può dar luogo a sorprese il riferimento in percentuale ad aumenti che, ormai, nel pubblico impiego hanno luogo per lo più in cifre. Non si deve quindi essere indifferenti ai possibili effetti perversi, soprattutto in base alla considerazione che in futuro non sarebbe certo possibile frenare con una nuova legge un meccanismo retributivo già innescato. Si dichiara quindi contrario all'emendamento del Governo.

Il senatore Agrimi afferma di non essere in grado di individuare un sistema di automatismo migliore di quello escogitato dal Governo, anche se occorrerebbe prevedere che l'adeguamento non debba essere necessariamente solo in aumento, e che il riferimento ai pubblici dipendenti non debba essere dettagliato nelle varie categorie, come fa il terzo comma dell'emendamento 30-bis (il che oltretutto ostacola la determinazione inequivocabile del coefficiente). L'emendamento andrebbe quindi corretto operando un rinvio al decreto del presidente della Repubblica che — a termini dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 — fissa ogni triennio gli stipendi dei pubblici dipendenti; escludendo la concessione di acconti annuali, infine sovvenendo all'inconveniente della variazione degli stipendi misurata in percentuale.

Il senatore Lugnano si dichiara favorevole in via di principio all'adeguamento automatico, teme tuttavia che il meccanismo proposto possa produrre una eccessiva dif-

ferenziazione nelle retribuzioni dei magistrati, a favore delle qualifiche più alte. Propone comunque un rinvio della materia, al fine di pervenire ad un accordo che soddisfi tutti i Gruppi. Il senatore Coco si dichiara, a nome del Gruppo democristiano, favorevole all'emendamento del Governo, anche se ciò non significa l'indisponibilità a cercare un accordo, ove ci sia una proposta in tal senso di un altro Gruppo e purchè si tenga conto dell'esigenza di risolvere rapidamente la questione, valutando eventualmente le altre proposte alternative.

Il ministro Bonifacio ricorda come la prima richiesta dell'Associazione nazionale dei magistrati di un ancoraggio diretto al costo della vita fosse ritenuta inaccoglibile dal Governo, perchè incoerente con la propria politica economica. L'emendamento proposto, invece, costituisce forse la norma più qualificante della nuova disciplina, perchè evita una forma di contrattazione periodica, rimuovendo da una parte il pericolo di veri e propri automatismi e non ponendo dall'altra gli appartenenti all'ordine giudiziario nella necessità di farsi carico di una contrattazione. Se il potere politico non può certo proibire uno sciopero dei magistrati, può però preoccuparsi di rinvenire delle misure che siano in grado di disincentivarlo. È poi motivo di conforto la valutazione favorevole dei dirigenti delle federazioni sindacali sul contenuto delle richieste avanzate dai magistrati.

Il relatore Bausi, premesso che il presente disegno di legge, con le nuove tabelle, propone un diverso sistema di retribuzione per i magistrati, tale da rendere tale retribuzione autonoma rispetto a quella del pubblico impiego, dichiara di approvare l'emendamento del Governo, in quanto introduce un adeguamento automatico ben diverso da quello a suo tempo proposto nel disegno di legge 1263, che avrebbe costituito un abnorme aggancio al costo della vita. Si riserva tuttavia di esaminare ulteriormente rettifiche — da discutere in Assemblea — dirette ad evitare che l'applicazione dell'adeguamento automatico si risolva in un eccessivo « ventaglio » degli aumenti retributivi, a scapito dei magistrati all'inizio della carriera.

Il senatore Agrimi propone un sub-emendamento all'emendamento 30-bis del Governo, diretto a precisare che le variazioni degli stipendi non necessariamente potranno essere sempre in aumento. Il subemendamento è accolto. Si aprono quindi le dichiarazioni di voto sull'emendamento 30-bis del Governo. La senatrice Giglia Tedesco dichiara l'astensione del Gruppo comunista, non in quanto contrario al principio dell'adeguamento periodico, ma in considerazione di alcune riserve da fare in merito all'applicazione pratica di tale principio, così come configurata nell'emendamento: si augura che tali riserve possano risolversi, in seguito a modifiche da apportare in Assemblea. Il relatore Maffioletti dichiara di astenersi, per le ragioni esposte dalla senatrice Tedesco, precisando che, fra le riserve accennate, vi è quella di una troppo ampia definizione del pubblico impiego quale settore di riferimento per l'adeguamento retributivo. Il senatore Cifarelli annuncia voto favorevole a nome del Gruppo repubblicano, nell'intesa che si tratti non tanto di venire ad una proibizione giuridica delle agitazioni dei magistrati, cosa effettivamente inammissibile, quanto di prevenire, in sede politica, tali agitazioni. Il senatore Agrimi annuncia voto favorevole, precisando tuttavia che la formulazione dell'emendamento non appare chiara e che in Assemblea sarà opportuno modificare il sistema di aggancio al settore pubblico, possibilmente prescindendo dai dati forniti dall'ISTAT e basandosi invece più semplicemente sul provvedimento governativo con cui si recepiscono i risultati delle trattative triennali. Il senatore De Carolis annuncia voto favorevole anche a nome del Gruppo democristiano. Riferendosi alle considerazioni del senatore Agrimi, ritiene indispensabile fare riferimento ai dati dell'ISTAT, ovvero alle cifre figuranti nella relazione al Parlamento. Il senatore Scamarcio annuncia voto favorevole anche a nome del Gruppo socialista, in coerenza con le posizioni fino ad ora assunte nell'esame del disegno di legge, oltre che per la stretta analogia dell'emendamento rispetto a quello da lui ritirato. È approvato infine l'emendamen-

to 30-bis del Governo, con la astensione dei Gruppi comunista e della Sinistra indipendente.

Il Sottosegretario Speranza illustra l'emendamento 30-ter del Governo, con il quale si prevedono aumenti a titolo di acconto (sull'adeguamento triennale), al fine di evitare che i magistrati fruiscano dell'adeguamento automatico con un sensibile ritardo rispetto agli aumenti retributivi conseguiti dal settore pubblico e che servono da riferimento. Il senatore Agrimi si dichiara contrario, ritenendo che il sistema di adeguamento di cui all'emendamento approvato, già in se stesso assai complesso, verrebbe ulteriormente complicato dalla proposta in questione. Osserva inoltre che, ove si facesse riferimento, come da lui proposto, direttamente al provvedimento che stabilisce gli aumenti per il settore pubblico, anzichè alle conseguenze effettive di tale provvedimento, rilevate successivamente dalle statistiche dell'ISTAT, il lamentato inconveniente del ritardo non si verificherebbe. Il senatore De Carolis chiarisce come la necessità di attendere le rilevazioni dell'ISTAT provocherebbe un ritardo assai sensibile nell'adeguamento delle retribuzioni dei magistrati, ritardo a cui pone rimedio l'emendamento del Governo. Si dichiarano quindi contrari all'emendamento i senatori Giglia Tedesco, Mancino, Cifarelli, Tropeano. Il sottosegretario Speranza osserva che l'emendamento 30-bis, già approvato, è formulato sulla base di un riferimento ai dati dall'ISTAT, di cui pertanto si deve ora tener conto. Il senatore Valiante, pur ritenendo non equa la soluzione proposta dall'emendamento del Governo, ritiene che il ritardo lamentato debba essere in qualche modo evitato. Il relatore Bausi propone che si accantoni l'emendamento, in attesa di una migliore formulazione di esso da parte del Governo stesso. Il sottosegretario Speranza conviene con tale proposta, avvertendo che qualora, successivamente, il problema accantonato non potesse essere agevolmente risolto, il Governo ritirebbe la proposta. Si dichiarano contro

l'accantonamento i senatori Scamarcio e Giglia Tedesco ed il relatore Maffioletti, che precisa il proprio avviso contrario alla norma stessa, essendo egli soltanto favorevole ad una soluzione transitoria per la prima applicazione del meccanismo automatico. Il senatore Coco precisa che una proposta governativa, circoscritta ad un rimedio per lo slittamento nell'attuazione del meccanismo, che si riduce ad un solo anno, dovrebbe essere accolta. Il presidente Murru fa presente che il principio della applicazione di acconti su futuri aumenti potrebbe creare, se approvato, un precedente preoccupante. Si decide infine di accantonare lo emendamento del Governo.

Viene esaminato un emendamento 30-quater del Governo, con il quale si precisano le modalità del provvedimento amministrativo di attuazione dell'adeguamento, nonchè la relativa assunzione di dati dall'ISTAT. Il relatore Maffioletti si dichiara contrario, in quanto con tale emendamento verrebbe ad essere sancita inequivocabilmente la delegificazione dei futuri aumenti delle retribuzioni dei magistrati. Il senatore Agrimi rileva in proposito che la delegificazione è stata comunque già decisa con l'approvazione dell'emendamento 30-bis. Il senatore Ruffino propone l'accantonamento dell'emendamento 30-quater, in considerazione dei riferimenti in esso fatti al precedente emendamento, accantonato. È approvato infine l'emendamento, con l'intesa di effettuare eventualmente un coordinamento, per le considerazioni fatte dal senatore Ruffino. Non essendovi emendamenti all'articolo 31, vengono esaminati un emendamento del Governo all'articolo 32, diretto ad inserire una precisazione ulteriore nell'elenco delle esclusioni dal divieto di cui al secondo comma, nonchè un emendamento del senatore Petrella, diretto a aggiungere, alla fine del secondo comma, l'espressione: « fatte salve le detrazioni previste dalle leggi vigenti ». Il relatore Maffioletti esprime alcune valutazioni negative sul secondo comma dell'articolo 32, in quanto

vengono esclusi dal principio della onnicomprensività i compensi per attività di studio e di ricerca, nonchè i compensi per lavoro straordinario di cui alla legge n. 734 del 15 novembre 1973. Sui due problemi anzidetti si apre un dibattito. Il sottosegretario Speranza si dichiara nettamente contrario alle considerazioni fatte dal senatore Maffioletti, affermando che i compensi in questione non possono essere sottratti al personale di magistratura, che già difficilmente si rende disponibile per le attività presso il Ministero di grazia e giustizia e presso il Consiglio superiore della magistratura. Il senatore Coco condivide tali considerazioni, ribadendo la impossibilità di sottrarre i magistrati in questione all'esercizio delle loro indispensabili mansioni nei due organi anzidetti. Il relatore Bausi, premesso che gli odierni aumenti sostanziali delle retribuzioni dei magistrati sono intesi, dal Governo e dal Parlamento, come giusto compenso per la peculiarità dell'attività giurisdizionale, osserva come il contenuto dell'articolo 32 si porrebbe effettivamente in contrasto con tale principio, essendo diretto a favorire lo svolgimento di attività non giurisdizionali.

Il relatore Maffioletti ribadisce la propria contrarietà al secondo comma dell'articolo 32 pur dichiarandosi favorevole ai due emendamenti ad esso proposti. Il relatore Bausi dichiara di ritenere preferibile che sull'articolo 32 nel suo insieme si torni a discutere in Assemblea. Dopo che il presidente Murmura ed il senatore Cifarelli hanno espresso rilievi negativi per l'ultimo comma dell'articolo 32 e che il senatore Ruffino si è dichiarato favorevole all'emendamento del Governo, quest'ultimo emendamento è accolto, unitamente a quello del senatore Petrella e all'articolo 32 nel suo insieme.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 33 e 34, si passa all'articolo 35.

Il relatore Petrella ritira un emendamento sostitutivo del primo comma, dopo che il sottosegretario Speranza ha chiarito che la deroga agli articoli 26 e 31 si riferisce soltanto ai giudizi arbitrali già definiti o in corso di svolgimento e quindi non ad ulte-

riori incarichi derivanti da una medesima designazione.

Non essendo stati presentati altri emendamenti all'articolo 35, si passa, accantonato l'articolo 36, all'esame di due emendamenti aggiuntivi di un articolo dopo l'ultimo, presentati l'uno dai senatori Occhipinti, Rizzo, e Agrimi, e tendente ad ammettere la revoca delle domande di collocamento a riposo anticipato in applicazione della legge n. 336 del 1970 da parte dei magistrati ancora in servizio, e l'altro dal relatore Bausi, al fine di ammettere altresì il rientro in servizio dei magistrati collocati a riposo ai sensi della stessa legge con lo scaglione del 31 dicembre 1978.

Il sottosegretario Speranza precisa che i magistrati che potrebbero usufruire di tale norma sono cinquantasei.

Il relatore Maffioletti ritiene inopportuno modificare per i soli magistrati una normativa che, seppur criticabile, va cambiata con effetti generali per tutte le categorie dei pubblici dipendenti. In ogni caso non è ammissibile l'emendamento Bausi, che opera una riammissione in servizio di personale ormai a riposo.

Il senatore Scamarcio si dichiara favorevole all'emendamento del senatore Bausi. A favore dell'emendamento del senatore Occhipinti si dichiarano i senatori Cifarelli, Agrimi, De Carolis, Coco e Tropeano, anche a nome del Gruppo comunista, e il sottosegretario Speranza, che propone una modifica di carattere formale. Il senatore De Simone si dichiara contrario ad entrambi gli emendamenti.

È quindi accolto l'emendamento del senatore Occhipinti, con la modifica formale proposta dal sottosegretario Speranza, mentre è respinto quello del senatore Bausi.

Il senatore Coco illustra un emendamento, presentato unitamente al senatore De Carolis, aggiuntivo di un ulteriore articolo e tendente ad ammettere la riammissione nella magistratura ordinaria dei magistrati precedentemente transitati nelle magistrature speciali.

Dopo interventi contrari dei senatori Petrella, Cifarelli, Tropeano e del relatore Maffioletti, e dichiarazioni di rimessione alle Commissioni del relatore Bausi e del sottosegretario Speranza, il senatore De Carolis ritira l'emendamento, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Il seguito dell'esame è inviato alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi giovedì 11 gennaio, alle ore 9, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1421.

La seduta termina alle ore 20,45.

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1979

*Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne
VIVIANI*

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Bonifacio ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Speranza.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« Norme sull'ingresso in magistratura, sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi e della giustizia militare e degli avvocati di Stato » (1421).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il senatore Tropeano, riferendosi al suo intervento nella seduta precedente, precisa che, nel parlare di un incremento del 40 per cento come conseguenza dell'eventuale approvazione delle presenti tabelle, non si basava su un calcolo esatto degli incrementi netti, bensì sulle presumibili variazioni al lordo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato. Il ministro Bonifacio illustra un emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo, che riguarda lo svolgimento dell'esame e tendente a comprendere nella commissione esaminatrice, fra gli altri, quattro avvocati abilitati al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori. I relatori ritirano l'emendamento precedentemente presentato, mentre un emendamento del senatore Mancino è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Favorevoli i relatori, l'emendamento del Governo è accolto.

Favorevoli i relatori, è quindi accolto un emendamento del Governo istitutivo di un articolo 5-bis, riguardante la documentazione che i candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Consiglio superiore della magistratura. È accolto inoltre, con una modifica formale dello stesso Governo, dichiaratisi a favore i relatori, un ulteriore emendamento governativo, istitutivo di un articolo 5-ter e tendente ad instaurare un contraddittorio con il candidato, nel caso di esclusione.

Si passa quindi ad un emendamento del relatore Bausi all'articolo 9, precedentemente accantonato. Viene accolto, favorevoli il relatore Maffioletti ed il ministro Bonifacio, tale emendamento, conseguente all'accoglimento del nuovo testo dell'articolo 5. È successivamente accolto l'articolo 9 nel testo così ulteriormente modificato.

All'articolo 13, precedentemente accantonato, vengono dichiarati decaduti, per assenza del proponente, sei emendamenti del senatore Guarino. Il senatore Scamarcio ritira, con riserva di presentarlo eventualmente in Assemblea, un emendamento interamente sostitutivo del testo dell'articolo, tendente a stabilire che nello svolgimento delle prove pratiche alla fine del biennio di corso sia consentito ai candidati di consultare testi di dottrina e di giurisprudenza, dopo che si sono espressi in senso contrario ad esso il relatore Bausi, il sottosegretario Speranza e la senatrice Giglia Tedesco Tatò (dichiara di rimettersi alle Commissioni il relatore Maffioletti).

È accolto un emendamento, al primo comma, dei senatori Bausi, Petrella e Tropeano tendente ad escludere la menzione del colloquio di cultura generale, colloquio precedentemente soppresso all'articolo 3. Il ministro Bonifacio ritira un emendamento al primo e all'ottavo comma tendente a privilegiare, nel punteggio complessivo degli esami di fine corso, la parte relativa allo svolgimento del corso su quella delle prove finali: al riguardo avevano espresso perplessità i relatori Maffioletti e Bausi. È accolto un emendamento del relatore Bausi, al sesto comma, conseguente all'accoglimento del nuovo testo dell'articolo 5 e dell'emendamento all'articolo 9, dopo una precisazione dello stesso relatore che, in ogni caso, il punteggio complessivo attribuito per le prove non dipende dal numero dei componenti la commissione. Dopo l'accoglimento di un ulteriore emendamento del relatore Bausi, al settimo comma, tendente a stabilire che dei tre componenti necessari al funzionamento della commissione, due almeno debbano essere magistrati ed il più anziano di loro assuma le funzioni di presidente, è accolto l'articolo 13 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 16, precedentemente accantonato. La senatrice Giglia Tedesco Tatò fa proprio un emendamento del senatore Petrella soppressivo del primo comma, emendamento tendente a conferire un maggiore rigore alla nuova disciplina. Il ministro Bonifacio ritira, riservandosi di riproporre eventualmente in Assemblea, tale argomento, un emendamento del Governatore riproporre eventualmente in Assemblea tendente a far entrare nei ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio nella qualifica iniziale della carriera direttiva gli uditori dichiarati inidonei. La senatrice Giglia Tedesco Tatò invita il Governo a farsi carico dell'esigenza di un ridimensionamento della proposta governativa, nel senso che possa soltanto individuarsi qualche criterio atto a favorire l'accesso alle altre carriere statali per gli inidonei in questione. Ricevuta in questo senso assicurazione dal Governo, la senatrice Giglia Tedesco Tatò ritira il pro-

prio emendamento, invitando contemporaneamente il Governo a fornire un chiarimento relativamente alla possibilità o meno che i candidati dichiarati inidonei in tre concorsi precedenti siano ammessi al corso. Il senatore De Carolis invita anch'egli il Governo a predisporre un emendamento in tal senso per l'Assemblea.

Non essendo stati presentati altri emendamenti all'articolo 16, si passa all'articolo 24, precedentemente accantonato. Il presidente Viviani osserva che sarebbe più opportuno procedere all'esame dell'articolo 24 dopo quello dell'articolo 29, dalla definizione del quale il primo dipende.

Si passa all'articolo 29. Il ministro Bonifacio illustra due emendamenti governativi, uno al primo comma, tendente ad esplicitare il disposto della norma, in armonia con quanto richiesto dalla Commissione bilancio, ed un altro, aggiuntivo di un terzo comma, tendente a concedere ai magistrati amministrativi ed agli avvocati di Stato un aumento periodico aggiuntivo, al fine di armonizzare la loro carriera con quella dei magistrati ordinari che, con l'abolizione dell'aggiuntato, viene abbreviata di un triennio. Il relatore Maffioletti illustra un emendamento aggiuntivo in fondo al primo comma, statuente la necessità di precisare che per il futuro non siano applicabili ai magistrati gli aumenti che, a qualsiasi titolo, verranno concessi al personale statale. Il senatore Murmura presenta un sub-emendamento di carattere formale all'emendamento del Governo al primo comma.

Il primo emendamento del Governo, favorevoli i relatori, è accolto unitamente al sub-emendamento formale del senatore Murmura. È accolto quindi l'emendamento del relatore Maffioletti, favorevole il relatore Bausi ed il Governo e con l'astensione del senatore Agrimi.

Sul secondo emendamento del Governo si apre un dibattito cui prendono parte i senatori: Agrimi, che ritiene che l'emendamento faccia prevalere una logica categoriale e che il regalo di uno scatto costituisca un pericoloso precedente; Coco, che si dichiara favorevole a tale miglioramento economico, anche in considerazione del fatto

che i magistrati amministrativi più di quelli ordinari vengono danneggiati dalla riduzione, operata dall'articolo 31, dei proventi per gli arbitrati; De Matteis, che si dichiara favorevole, auspicando però contemporaneamente che l'Assemblea possa discutere il disegno di legge che riguarda la magistratura amministrativa, che da oltre un mese giace in stato di relazione, prima o almeno contemporaneamente a quello oggi all'esame, al fine di definire prioritariamente la carriera dei magistrati amministrativi stessi; Scamarcio, che si dichiara favorevole, a nome del Gruppo socialista, all'emendamento del Governo, auspicando altresì che il disegno di legge n. 1421 sia sollecitamente esaminato in Assemblea, non dovendo i ritardi dell'*iter* del provvedimento sulla magistratura amministrativa gravare sui magistrati ordinari. All'auspicio si associano il senatore Rosi ed il senatore Coco, a nome del Gruppo democristiano.

Il senatore Venanzi si associa al punto di vista del senatore De Matteis di esaminare in Assemblea prioritariamente il disegno di legge sulle magistrature amministrative. Il relatore Bausi si dichiara favorevole all'emendamento, mentre il relatore Maffioletti concorda con quanto richiesto dal senatore De Matteis, osservando altresì che l'emendamento dovrebbe far riferimento alla legge con cui è stata fissata la misura percentuale dell'aumento periodico ed osserva che si sta perdendo l'occasione di sistemare organicamente la materia, eliminando quel residuo di commistione tra ordinamento statale ed ordinamento autonomo che ancora informa l'ordinamento della carriera dei magistrati. Si dichiara tuttavia favorevole all'emendamento.

Il presidente Viviani precisa che in occasione della fissazione del calendario dei lavori di Assemblea del mese di dicembre il presidente Murmura aveva richiesto che fosse messo all'ordine del giorno il disegno di legge sulla magistratura amministrativa. Il ministro Bonifacio si dichiara contrario ad un'approvazione del disegno di legge relativo alla magistratura amministrativa prima di quello in esame, affermando che, ove sorgessero problemi relativi alla carriera dei

magistrati amministrativi derivanti dal presente disegno di legge, questi potranno essere agevolmente risolti nella sede del disegno di legge che li riguarda. È quindi accolto l'emendamento del Governo e, dopo una dichiarazione di astensione del senatore Coco e dopo una precisazione del presidente Viviani che l'articolo, riferendosi alle tabelle, le comprende — con i valori, tuttavia, modificati dal Governo stesso in relazione all'emendamento all'articolo 24 — l'articolo 29 nel testo emendato.

Si prende in esame l'articolo 24, precedentemente rinviato. Il ministro Bonifacio illustra un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo ed operante un ricalcolo a favore dei magistrati ordinari dell'abolizione del triennio di aggiunto, precisando che, contestualmente, il Governo ha operato una riduzione delle tabelle del 3,45 per cento per non oltrepassare i tetti di spesa. Il senatore Scamarcio ritira un emendamento precedentemente presentato, sostitutivo del secondo comma. Il senatore Coco ritiene che sarebbe opportuno specificare che il ricalcolo si applica ai magistrati di cassazione con funzioni direttive. Il ministro Bonifacio lo ritiene superfluo. Il relatore Maffioletti si dichiara favorevole all'emendamento del Governo anche se non si possono ignorare gli effetti economici che esso può produrre. Parimenti favorevole si dichiara il relatore Bausi.

Intervenendo per dichiarazione di voto, la senatrice Giglia Tedesco Tatò si dichiara favorevole, anche se in prospettiva futura l'onere economico sembra essere molto più elevato di quello che non appaia ad un primo esame; rileva inoltre che tale accorciamento di carriera dovrebbe essere più opportunamente operato mediante una modifica della legge n. 831 del 1973, anziché nella sede attuale. Ugualmente favorevoli si dichiarano i senatori Scamarcio e Coco, che non condivide le preoccupazioni sugli effetti economici dell'emendamento mentre afferma che il disegno di legge n. 1421, prevedendo esami più severi per l'ingresso in magistratura, corregge alcuni difetti della citata legge n. 831. È quindi accolto l'emendamento.

Si passa all'esame dell'emendamento governativo istitutivo dell'articolo 30-ter, precedentemente accantonato e riguardante la concessione di un acconto annuale sull'adeguamento triennale. Il senatore Agrimi dichiara di astenersi, invitando contemporaneamente il Governo a coordinare meglio l'articolo 30-bis con il disposto dell'articolo 9 della legge n. 382 del 1975, che prevede una contrattazione triennale degli stipendi dei pubblici dipendenti. La senatrice Giglia Tedesco Tatò dichiara contraria a questo emendamento che, oltre tutto, introduce un *quid pluris* rispetto all'adeguamento triennale, sul quale aveva già precedentemente formulato ampie riserve. Il senatore Scarmarcio si dichiara favorevole, così come il relatore Bausi, il quale osserva che andrà rispettato anche per il futuro il rapporto iniziale che si è voluto instaurare con il presente disegno di legge tra le tabelle dei magistrati e quelle degli altri pubblici dipendenti. Il relatore Maffioletti si dichiara contrario, osservando che la concessione di un simile tipo di acconto contrasta con gli indirizzi del Governo in materia di politica economica ed introduce nel sistema un automatismo in secondo grado: approvando una simile norma sarebbe per lo meno opportuno eliminare la

concessione degli scatti biennali di anzianità. Afferma altresì che l'accoglimento di questo emendamento non potrà non influire nel giudizio complessivo sull'insieme del disegno di legge.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'articolo 36, concernente l'onere finanziario. Favorevoli i relatori, è accolto un emendamento del Governo — conseguente alla concessione di uno scatto ai magistrati amministrativi — che eleva l'onere complessivo da 42 miliardi a 42.417.821.000 lire. È accolto l'articolo 36 nel testo modificato.

È da ultimo accolto un emendamento del Governo di correzione di un errore materiale nella tabella concernente i magistrati amministrativi. Il presidente Viviani avverte che, essendo il provvedimento in sede referente, ogni coordinamento che si rendesse necessario deve essere rinviato alla discussione in Assemblea.

Le Commissioni conferiscono infine mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, con le modifiche accolte.

La seduta termina alle ore 11,45.

COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

●

10^a (Industria)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1978

Presidenza del Presidente della 10^a Comm.ne
de' COCCI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato Ali-
verti.*

La seduta ha inizio alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicem-
bre 1978, n. 846, concernente l'istituzione dei Co-
mitati regionali dei prezzi » (1525);

« Istituzione di una Commissione parlamentare per
la vigilanza in materia di controllo dei prezzi »
(222);

« Riordinamento del sistema di controllo dei
prezzi » (1080);

« Nuove norme per l'istituzione dei mercati agrì-
colo-alimentari, il controllo dei prezzi, l'infor-
mazione e la tutela dei consumatori » (361), di
iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri
(Fatto proprio dal Gruppo del Partito socialista
italiano ai sensi dell'articolo 79, primo comma.
del Regolamento);

— e della petizione n. 134.

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 1525; rin-
vio dell'esame dei disegni di legge nn. 222, 361,
1080 e della petizione n. 134).

Riferisce sul decreto-legge n. 846 il rela-
tore per la 10^a Commissione, senatore Car-
boni, precisando che il provvedimento af-
fronta due problemi: da un lato l'istituzio-
ne dei Comitati regionali per i prezzi e, dal-
l'altro, la proroga dell'incarico conferito agli
ispettori dei costi.

Dopo aver ricordato che l'articolo 52, lette-
ra c), del decreto del Presidente della Repub-

blica 24 luglio 1977, n. 616, delega alle Regio-
ni l'esercizio delle funzioni amministrative
relative all'attività dei Comitati provinciali
per i prezzi sulla base delle norme di riforma
del sistema dei prezzi controllati e comun-
que dal 1° gennaio 1979, osserva che purtrop-
po tali norme di riforma non sono state an-
cora varate dal Parlamento. Pertanto, al fine
di evitare il pericolo di interventi disorgani-
ci delle Regioni sulla base delle norme vi-
genti in un settore che si presenta particolar-
mente complesso e delicato, il decreto-legge
dispone la costituzione di un tipo uniforme
di struttura preposta alla disciplina dei prez-
zi riproducendo quasi integralmente quanto
prevede l'articolo 4 del disegno di legge go-
vernativo n. 1080 sul riordinamento del si-
stema di controllo dei prezzi.

Pur auspicando che al più presto il Parla-
mento porti a compimento la riforma del set-
tore, il senatore Carboni rileva che nel frat-
tempo ogni Regione potrebbe camminare per
la propria strada, mentre il pericolo di inter-
venti disorganici può essere scongiurato non
tanto nei ristretti termini consentiti dal de-
creto-legge quanto adottando una proroga di
sei mesi della situazione esistente.

Circa l'articolo 3 del decreto-legge (ispetto-
ri dei costi), chiarisce che sulla base della
vigente legislazione l'incarico di ispettore
non può essere prorogato per più di due vol-
te, sicchè alla fine dello scorso anno alcune
unità avrebbero dovuto lasciare il servizio:
si tratta, precisa il relatore Carboni, di per-
sonale ben preparato e particolarmente
esperto nell'analisi dei costi, la cui perdita
arrecherebbe grave danno al funzionamento
del servizio. Pertanto l'articolo 3 del decreto-
legge, volendo evitare tali conseguenze, di-
spone la proroga del trattenimento in servi-
zio di un anno ancora per quegli ispettori
che col finire del 1978 avevano completato il
periodo massimo d'attività consentito dalle
norme vigenti.

Il relatore per la 1^a Commissione Vittorino
Colombo osserva che il senatore Carboni ha

già esaurientemente trattato i vari aspetti connessi all'oggetto del decreto-legge all'esame. Il ricorso al decreto-legge va ricondotto alla circostanza che dal 1° gennaio 1979, secondo quanto dispone l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, è delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei Comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati che sono però ancora da emanare, nonché al fatto che al termine dell'anno testè concluso talune unità del personale addetto al controllo dei costi, come ha spiegato il senatore Carboni, avrebbero dovuto abbandonare il servizio.

Il senatore Vittorino Colombo fa presente che il decreto-legge istituisce Comitati regionali per i prezzi, *a latere* dei Comitati provinciali, di cui invece il progetto governativo di riordinamento del settore prevede la soppressione. Lo stesso decreto-legge attribuisce ai Comitati regionali per i prezzi di nuova istituzione le funzioni amministrative che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 delega alle Regioni. Comunque ciò che va soprattutto posto in rilievo è che non vengono affatto precisati i contorni e la portata delle richiamate funzioni amministrative, mentre nel disegno di legge governativo n. 1080 (riordinamento del sistema di controllo dei prezzi) le attribuzioni del Comitato regionale dei prezzi assumono una veste precisa. Si riscontra pertanto nel decreto-legge una logica diversa da quella che ha presieduto l'iniziativa governativa richiamata. In conclusione, secondo il relatore Vittorino Colombo, la via migliore è quella di una proroga pura e semplice del termine contenuto nell'articolo 52 del decreto n. 616, attuando nel frattempo la riforma del settore.

Il presidente de' Cocci dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore Labor il quale, associandosi alle tesi esposte dai relatori, ritiene che una proroga pura e semplice del termine previsto dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 sarebbe la cosa migliore. Siamo di fronte, secondo il senatore Labor, ad una tematica molto complessa e più che le strutture operative

occorre vagliare attentamente le scelte di politica economica e le reali possibilità di controllo dei prezzi. Proprio in riferimento al decreto n. 616 risulta incongruo prefigurare l'istituzione dei Comitati regionali, che condurrebbero ad un irrigidimento delle scelte che il Parlamento deve ancora compiere. Il vero problema, ribadisce il senatore Labor, consiste nell'efficacia dell'equilibrio economico e non nella istituzione di organismi la cui struttura, in ragione delle specifiche peculiarità locali, possono peraltro variare da Regione a Regione.

Nel sostenere che è fin troppo ovvia la necessità di mantenere in servizio gli ispettori dei costi, conclude auspicando che entro sei mesi si possa pervenire alla definitiva riforma del settore.

Prende quindi la parola il senatore Pollidoro, il quale esprime avviso contrario al decreto-legge anzitutto sotto un profilo di metodo: non è corretto infatti avviare l'istituzione di strumenti operativi regionali con caratteristiche definite quando ancora giacciono davanti al Parlamento ben quattro disegni di legge di riforma del settore dei prezzi controllati. Dopo avere lamentato che non sono state sentite le forze politiche — che si sono fatte peraltro carico di concrete proposte legislative al riguardo — prima di adottare il decreto-legge, critica il rinvio del trasferimento delle funzioni che il decreto n. 616 espressamente conferisce alle Regioni. Se pertanto il decreto dovesse essere convertito sorgerebbero grosse difficoltà per le Regioni. In definitiva, il Parlamento è stato posto di fronte ad una forzatura che tende a prefigurare l'orientamento che la riforma del controllo dei prezzi dovrà assumere. Mossi quindi rilievi critici anche all'articolo 2 del decreto-legge, chiede che venga subito avviato l'esame dei provvedimenti assegnati alle Commissioni riunite 1ª e 10ª. D'altra parte, secondo il senatore Pollidoro, non vi saranno conseguenze negative se le Regioni acquisiranno le competenze che l'articolo 52 del decreto n. 616 ad esse attribuisce.

Nel dichiararsi favorevole a risolvere il problema della permanenza in servizio degli ispettori dei costi, l'oratore conclude esprimendo avviso contrario alla proposta di

proroga pura e semplice del termine contenuto nel decreto 616.

Secondo il senatore Bonino va chiarito un dubbio che sorge dalla sfasatura che a suo parere sussiste tra la presentazione al decreto-legge, laddove si legge che il legislatore ha inteso operare la delega delle funzioni dai Comitati provinciali per i prezzi alle Regioni, ed il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge che fa riferimento soltanto alle Regioni a statuto ordinario. Il dubbio consiste appunto nella necessità di accertare quale regolamentazione deve avere il settore nelle Regioni a statuto speciale.

Interviene il senatore Modica.

A suo avviso l'iniziativa governativa è censurabile sotto quattro aspetti. Anzitutto la relazione governativa laddove afferma che il legislatore ha inteso operare la delega delle funzioni dai Comitati provinciali per i prezzi alle Regioni contiene un concetto errato: infatti i Comitati provinciali per i prezzi continueranno ad operare, atteso che agli organi dello Stato si sostituisce la Regione ai sensi della delega ad essa conferita.

In secondo luogo non è vero che, sempre come afferma la relazione governativa, potrebbero esserci « interventi disorganici delle Regioni » sulla base delle norme vigenti. Infatti le Regioni non hanno poteri tali in materia che possano far supporre l'esistenza di pericoli siffatti. In caso di inerzia, poi, della Regione, soccorre il disposto dell'articolo 2 della legge n. 382 del 1975 che prevede l'intervento sostitutivo dell'amministrazione centrale nel campo delle funzioni delegate che appunto non vengano esercitate.

In terzo luogo sono inesistenti i requisiti della necessità e dell'urgenza: l'istituzione dei Comitati regionali per i prezzi per decreto non è dunque legittima. Per i Comitati regionali infatti c'è un impegno politico non venendo rispettato il quale le Regioni possono operare attraverso i Comitati provinciali. Ciò costituisce indubbiamente un inconveniente che non va sottaciuto: ma ad esso si può porre riparo, secondo il senatore Modica, attraverso l'attuazione della legge di riforma. Pertanto gli articoli 1 e 2 del decreto-legge sono inaccettabili perchè costituzionalmente illegittimi.

In quarto luogo l'articolo 2 del decreto-legge non contiene soltanto una modifica del termine stabilito dall'articolo 52 del decreto n. 616, bensì muta anche la sostanza del suddetto decreto. Alla luce di tale provvedimento infatti titolare della delega è la Regione mentre nel decreto-legge il Comitato regio- to infatti titolare della delega è la Regione, nella titolarità della delega e con tale spostamento di destinatario viene vanificata la sostanza dell'articolo 52 del decreto n. 616.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si deve rilevare che l'elaborazione del testo all'esame è stata per lo meno frettolosa. Del resto occorre anche rilevare che il decreto-legge si associa agli altri tre di recente emanati dal Governo in uno spirito che rivela una marcata tendenza al recupero di funzioni trasferite alle Regioni.

Conclude dichiarandosi quindi favorevole al contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge relativo agli ispettori dei costi: il decreto-legge pertanto potrebbe essere convertito solo per questa parte, ovvero potrebbe essere fatto decadere con l'intesa di riproporne un altro riguardante solo gli ispettori dei costi.

Replica il relatore Vittorino Colombo. A suo avviso non è condivisibile l'opposizione alla proroga da lui proposta del termine fissato nel decreto-legge n. 616. Ribadisce che la delega in esso contenuta è imprecisa ed un nuovo provvedimento legislativo deve specificarne la portata. Pur comprendendo le motivazioni di principio esposte dagli oratori intervenuti nel dibattito, ritiene che la via da lui suggerita sia la migliore per evitare che le Regioni si trovino di fronte a problemi di natura interpretativa di difficile soluzione.

Interviene il sottosegretario Aliverti.

Premette che il Governo attraverso il decreto-legge ha inteso corrispondere agli appelli formulati soprattutto dai prefetti che hanno evidenziato l'esigenza di rapportare a livello regionale le decisioni adottate in campo provinciale. Ciò allo scopo di pervenire a discipline omogenee in province limitrofe. Questa esigenza ha indotto a prefigurare la istituzione dei Comitati regionali.

Sussisteva inoltre la preoccupazione che le Regioni, anticipando il quadro degli indirizzi del Governo ed i principi della riforma,

procedessero in modo non coordinato. Di qui dunque il decreto-legge, che certamente non eccelle per la forma che riveste nè probabilmente per la sostanza. Comunque l'accoglimento dell'articolo 3 attesta che qualche ragione che ne ha consigliato l'adozione è stata recepita. Nel sollecitare quindi la conversione del decreto, conclude dichiarando che le argomentazioni addotte dai relatori appaiono accettabili.

A questo punto il senatore Maffioletti propone che il testo del decreto-legge venga emendato con la soppressione dei primi due articoli.

Secondo il relatore Carboni l'esigenza di verificare che ogni Regione non abbia la possibilità di procedere per proprio conto consiglia una ulteriore riflessione.

Chiede pertanto che il seguito dell'esame venga rinviato.

Ad avviso del senatore Modica a tale preoccupazione può ovviare il Governo emanando direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni.

Il relatore Vittorino Colombo, nell'associarsi alla richiesta di rinvio, fa presente che non sarebbe d'accordo con iniziative ed atti che dovessero, nell'una o nell'altra direzione, anticipare il contenuto della riforma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente de' Cocci avverte che le Commissioni 1^a e 10^a torneranno a riunirsi mercoledì 17 gennaio, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 19,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 10 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente
MURMURA*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Darida.**La seduta ha inizio alle ore 10,30.***SULL'ATTIVITA' DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI**

Nel riepilogare l'attività della Sottocommissione per i pareri svolta nel corso del mese di dicembre dello scorso anno, il senatore Mancino comunica i seguenti dati:

pareri espressi	n. 18
dei quali:	
favorevoli	» 10
favorevoli con osservazioni	» 2
favorevoli condizionati ad emendamenti	» 5
contrari	» 1

Il senatore Mancino specifica poi che, in relazione ai destinatari dei pareri, la situazione è la seguente:

alla 2 ^a Commissione	n. 2
alla 3 ^a Commissione	» 1
alla 6 ^a Commissione	» 7
alla 7 ^a Commissione	» 1
alla 8 ^a Commissione	» 1
alla 9 ^a Commissione	» 1
alla 10 ^a Commissione	» 1
alla 12 ^a Commissione	» 3
all'Assemblea	» 1

Per quanto concerne invece l'intera annata 1978, il senatore Mancino comunica i seguenti dati:

pareri espressi	n. 223
dei quali:	
favorevoli	» 129
favorevoli con osservazioni »	58
favorevoli condizionati ad emendamenti	» 24
contrari	» 12

Il senatore Mancino specifica poi che, in riferimento ai destinatari, la situazione è la seguente:

a Commissioni riunite	n. 10
alla 2 ^a Commissione	» 28
alla 3 ^a Commissione	» 3
alla 4 ^a Commissione	» 19
alla 5 ^a Commissione	» 13
alla 6 ^a Commissione	» 38
alla 7 ^a Commissione	» 18
alla 8 ^a Commissione	» 38
alla 9 ^a Commissione	» 8
alla 10 ^a Commissione	» 13
alla 11 ^a Commissione	» 14
alla 12 ^a Commissione	» 14
all'Assemblea	» 7

Il presidente Murmura ringrazia il senatore Mancino per la documentata esposizione sull'attività svolta dalla Sottocommissione per i pareri, che si aggiunge a quella svolta, in sede consultiva, dal *plenum* della Commissione nonché, ovviamente, all'attività compiuta nelle altre sedi dalla Commissione stessa.

IN SEDE REFERENTE

«Modifica delle misure dell'indennità di rischio per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 » (1439), d'iniziativa dei senatori De Simone ed altri.
(Esame e rinvio).

Il senatore Lepre riferisce sul provvedimento, che modifica le misure dell'indennità di rischio per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In riferimento alle notizie secondo le quali da parte del Governo sarebbe in corso di elaborazione un provvedimento sulla stessa materia, chiede se il sottosegretario Darida può confermare la circostanza. In caso affermativo, andrebbe sollecitata la presentazione del disegno di legge al Parlamento.

Il sottosegretario Darida rileva che la materia all'esame è stata oggetto di una lunga trattativa tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione lavoratori statali-Coor-

dinamento nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della quale è stato approntato un provvedimento che eleva l'indennità di rischio e disciplina il cosiddetto istituto risarcitorio (assegnazione di 50 milioni per decesso durante operazioni di soccorso). A conclusione di tale accordo il Governo ha predisposto un disegno di legge che figura, per l'approvazione, all'ordine del giorno della odierna seduta del Consiglio dei ministri.

Interviene quindi il senatore De Simone per rilevare che sulle intese intercorse i rappresentanti sindacali hanno mantenuto delle riserve e per sollecitare la pronta soluzione dei problemi relativi anche alle sedi di servizio dei vigili del fuoco.

Il presidente Murmura, nel prendere atto delle informazioni fornite dal sottosegretario Darida, rinvia il seguito dell'esame.

« **Modifica degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno** » (1216), d'iniziativa del senatore Murmura.

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, rinviato il 20 dicembre 1978.

Il sottosegretario Darida, osservando che il provvedimento non produce influenze di rilievo sulla materia oggetto della trattativa

per la revisione del Concordato, esprime l'avviso che il disegno di legge possa avere ulteriore corso. Fa tuttavia presente che la stessa disciplina legislativa vigente per gli istituti ecclesiastici in materia di acquisti e di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è applicabile anche agli istituti di culto acattolico in virtù degli articoli 23 e 24 del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968. A tal fine propone due articoli aggiuntivi e la conseguente modifica del titolo del provvedimento.

Dopo interventi del senatore Modica e del relatore Vittorino Colombo, vengono accolti i due articoli del disegno di legge, gli articoli aggiuntivi e la modifica del titolo.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

ANNUNCIO DI SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Murmura avverte che, a seguito della convocazione delle Commissioni riunite 1^a e 2^a per domani mattina alle ore 9, la seduta della Commissione, già convocata per le ore 10 dello stesso giorno, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,30.

BILANCIO (5°)

MERCLEDÌ 10 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente
COLAJANNI

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Philip D. Sherman, direttore generale della City Bank National Association, accompagnato dai signori Franco Riccardi, direttore centrale, Claudio Scaetta, direttore centrale, Marco Simonelli, condirettore centrale e Sergio Ungaro, condirettore centrale.

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI IN ITALIA: AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITY BANK NATIONAL ASSOCIATION.

Dopo brevi parole di saluto del signor Philip D. Sherman, che ringrazia la Commissione per la possibilità che viene data alla City Bank National Association di essere ascoltata su un tema di grande rilievo economico, prende la parola il signor Claudio Scaetta. Dà inizio alla sua esposizione tratteggiando i caratteri salienti della presenza operativa della City Bank nel nostro Paese. Ricorda che la presenza dell'istituto risale al 1916 quando fu aperta la filiale di Genova, la prima in Europa. Avvalendosi dell'esperienza maturata in altri mercati finanziari ove essa opera, la City Bank ha avuto la possibilità di offrire agli operatori italiani quelle tecniche di intermediazione finanziaria che venivano usate con maggior successo all'estero. In particolare rientrano fra queste tecniche il contributo allo sviluppo del mercato della lira interbancaria, l'introduzione delle accettazioni bancarie quale forma di finanziamento alternativo, il ruolo attivo nel campo dei finanziamenti a me-

dio termine a tasso fluttuante, sia in lire che in divisa, nonché (tramite società collegata) il contributo allo sviluppo del *leasing* finanziario inteso come forma specializzata di finanziamento a medio termine dotato di garanzie specifiche.

Passando ad esaminare i criteri di gestione e sviluppo del portafoglio impieghi, e dei servizi alla clientela industriale, sottolinea che l'azione della banca si è rivolta verso l'approvvigionamento di fondi di provenienza interbancaria seguendo un modello operativo tipico delle banche straniere operanti in paesi industrializzati. Ricorda tra l'altro che, anche a causa di massimali relativi all'accrescimento degli impieghi in lire, il potenziale di affidamento è strutturalmente limitato per un istituto quale la *City Bank*. Gli affidamenti vengono pertanto diretti preferibilmente verso aziende che possano avvalersi maggiormente dei servizi di intermediazione sull'estero ed in particolare: *a)* aziende italiane, sia private che a partecipazione statale, con forti attività internazionali (*import-export*, progetti di costruzione e appalti all'estero, affiliate estere industriali e/o commerciali); *b)* emanazioni italiane di gruppi esteri con alto volume di attività *import-export*.

L'oratore illustra quindi le fasi del processo di selezione della clientela potenziale e desiderabile e la valutazione dell'affidando, ponendo in evidenza che il criterio del *cash flow* è considerato dalla *City Bank* come il più importante per la corretta conoscenza della situazione finanziaria dell'impresa. Esso rappresenta l'indicatore più veritiero della capacità dell'impresa di svolgere il proprio ruolo nella realtà economica del paese. Data la struttura della provvista e la composizione qualitativa degli affidati sotto il profilo della liquidità, solvibilità e capacità contrattuale, la banca preferisce fissare il prezzo del denaro sulla base del costo di raccolta più un margine (*spread*). Ciò si applica di regola nei casi in cui la durata dell'affidamento possa ricollegarsi alla provvista sul

mercato monetario, mentre il prezzo dei finanziamenti in conto corrente a revoca è influenzato dalle determinazioni adottate in sede ABI.

Per quanto riguarda il prezzo dei servizi, la banca desidererebbe seguire un criterio analogo e cioè determinare il prezzo sulla base di un margine al di sopra del costo unitario dei servizi medesimi, determinato con criteri di contabilità industriale. Peraltro l'attuazione della politica dei prezzi basati sul metodo del *cost plus*, che si giudica benefica per un più trasparente dialogo fra banca e impresa, si scontra contro la pratica del mercato che è invece di compensare prevalentemente l'alto costo dei servizi con un più alto prezzo del denaro, gravato dagli usi in materia di giorni di valuta.

Esaminando quindi gli aspetti limitativi dell'efficacia dell'intervento nonché dello sviluppo del sistema bancario, l'oratore si sofferma sui problemi del mercato finanziario, sottolineando che l'attuale eccessivo coinvolgimento del sistema bancario nell'azione di finanziamento delle imprese, specie grandi, si ricollega anche ad un insufficiente sviluppo degli strumenti alternativi di finanziamento, in primo luogo l'insufficiente diffusione del possesso azionario tra il pubblico. Tale propensione al possesso azionario è frenata da: insufficiente informativa e trasparenza relativa alla gestione aziendale; insufficiente protezione per i piccoli azionisti nei confronti degli investitori istituzionali e dei gruppi di controllo; discriminazione fiscale nei confronti di altre fonti di investimento; dimensione insufficiente del mercato; l'erratico andamento reddituale delle aziende.

L'oratore sottolinea anche che la normativa relativa al credito agevolato, basata in modo prevalente sulla concessione di garanzie reali, accentua la discontinuità delle fonti di finanziamento a medio termine dovuta all'effetto dell'inflazione. In questo senso sarebbe auspicabile, a suo avviso, che accanto a queste forme particolari di finanziamento venisse dato più ampio spazio a operazioni, sempre a medio termine, ma a tasso variabile, basate sul costo del denaro a tre-sei mesi.

Per quanto riguarda il mercato monetario, suggerisce uno sviluppo del mercato delle accettazioni bancarie, svincolandole dai massimali di accrescimento degli impieghi e chiarendo taluni aspetti fiscali; altri strumenti che potrebbero essere introdotti in Italia sono: i certificati di deposito, la carta commerciale e le accettazioni in divisa relative alle operazioni di commercio estero. Offrendo quindi alcuni suggerimenti migliorativi del finanziamento bancario (ad avviso della City Bank occorre in linea generale evitare il rischio che la banca di credito ordinario si trovi suo malgrado ad assumere un ruolo di finanziatrice di fabbisogni permanenti), dichiara che sarebbe opportuno ampliare le forme di finanziamento finalizzato, limitando ad effettive esigenze temporanee gli affidamenti a revoca o sotto forma di scoperti di conto corrente. In questo senso sottolinea che un intervento finanziario finalizzato all'esecuzione di investimenti è senz'altro il *leasing* finanziario. Sarebbe però opportuno un intervento legislativo che chiarisse meglio la natura giuridica del rapporto tra locatore, conduttore e fornitore, che stabilisse controlli e rigorosi requisiti per le società di *leasing* e che infine consentisse a queste ultime degli adeguati strumenti di provvista.

Dopo essersi infine soffermato sul problema dei servizi e dei rapporti banca-cliente, conclude affermando che un corretto rapporto tra banca e impresa deve fondarsi sulla conoscenza delle reciproche esigenze, obiettivi e modalità operative. Un contributo decisivo in questa direzione può provenire dalla codificazione di principi contabili generalmente accettati e dalla diffusione dell'istituto della certificazione dei bilanci da parte di revisori contabili professionalmente qualificati ed esterni all'azienda. L'uso sistematico di rapporti gestionali (quali bilanci previsionali, stati patrimoniali e conti economici, analisi dei flussi finanziari) può fornire gli strumenti necessari alla direzione dell'impresa per guidarla al raggiungimento degli obiettivi aziendali, ed agli enti finanziatori per articolare in modo responsabile gli interventi strumentali più idonei, nella salvaguardia dei rispettivi ruoli istituzionali.

Il presidente Colajanni osserva che l'ampia relazione introduttiva testè svolta fornisce già importanti elementi di valutazione e di proposta ai fini dei lavori dell'indagine.

Il senatore Basadonna pone quindi alcuni quesiti sull'esistenza di strutture organizzative interne preposte all'analisi del *cash flow* nonché sulla modalità delle operazioni a tasso fluttuante.

Il signor Scaetta ribadisce che l'asse portante dell'analisi delle condizioni finanziarie e gestionali dell'impresa è costituito dalla tecnica del *cash flow* adoprata peraltro in una accezione più sofisticata rispetto a quella usuale che si riferisce alla somma dei profitti netti, degli ammortamenti e degli accantonamenti netti ai fondi, incluso quello di quiescenza; tale tecnica più sofisticata fa riferimento alla « generazione netta di cassa » derivante dal ciclo operativo: si definisce in tal modo il flusso netto di cassa derivante dal ciclo sommando all'autofinanziamento, definito nel modo tradizionale, le variazioni nette di circolante con esclusione di tutte le partite di carattere finanziario. Il risultato netto costituisce l'importo disponibile per impieghi non connessi direttamente al ciclo operativo, come nuovi investimenti, riduzione dei prestiti assunti, pagamento di dividendi.

Sull'applicazione di tassi variabili, l'oratore fa presente che il tasso di riferimento è costituito dagli scambi tra banche a livello dei mercati internazionali, con l'applicazione di uno *spread*. In Italia il mercato interbancario è ancora troppo ristretto per costituire un punto di riferimento oggettivo nella determinazione dei tassi variabili.

Rispondendo al presidente Colajanni, il signor Scaetta precisa che la ristrettezza del mercato interbancario italiano è dovuta a ragioni di carattere storico, trattandosi di un mercato molto giovane.

Rispondendo al senatore Grassini il signor Scaetta illustra i criteri adottati nell'analisi del *cash flow*, che viene sempre esaminato in serie storiche ed in proiezione. Il signor Sherman afferma quindi che l'istituto sarebbe disposto ad allargare la propria rete di sportelli, purchè ciò non alterasse la natura complementare della banca rispetto al siste-

ma italiano, e a patto quindi che non divenisse un fatto concorrenziale.

Su domanda del senatore Giacometti il signor Riccardi precisa che il rapporto tra depositi ed investimenti è aumentato rispetto alla media del sistema in ragione del recente insediamento della banca. Il signor Scaetta precisa quindi con alcuni esempi talune affermazioni precedenti circa il possibile snellimento delle procedure burocratiche.

Al senatore Benassi vengono forniti dati circa la distribuzione del portafoglio tra società italiane (65 per cento) e società collegate a società straniere (35 per cento). Al senatore Colella viene quindi illustrata la situazione delle sofferenze, tra le quali l'EGAM.

Rispondendo al presidente Colajanni, il signor Riccardi afferma che può ritenersi esistente un interesse dei grandi istituti bancari internazionali ad operare in Italia: il fenomeno è comunque legato allo sviluppo del mercato interbancario.

Il signor Sherman precisa che l'interesse della City Bank a essere presente in Italia è, indipendentemente dagli utili perseguiti, in relazione con la posizione di rilievo che l'Italia ha nel contesto dell'economia mondiale.

Dopo brevi parole di ringraziamento del presidente Colajanni, il seguito dell'indagine è rinviato ad altra seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Colajanni precisa che l'intervento del senatore Andreatta nella seduta del 22 dicembre non poteva essere rubricato come fatto personale, non essendo la questione proponibile in Commissione.

La seduta termina alle ore 19.

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente
COLAJANNI

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Guido Carli, presidente della Confindustria, accompagnato dal dottor Alfredo Solustri, condirettore generale

e dal dottor Aldo Diamanti, capo ufficio stampa.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI IN ITALIA: AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CONFINDUSTRIA, GUIDO CARLI

Il dottor Carli dà avvio alla sua esposizione introduttiva facendo presente che le sue considerazioni faranno riferimento ai dati contenuti nel primo rapporto sulla situazione dell'industria italiana, redatto dalla Confindustria, il cui testo sarà trasmesso a tutti i membri della Commissione; in tale rapporto i fenomeni economici che hanno interessato il nostro Paese, nell'arco di tempo tra il 1954 e il 1978, sono ovviamente analizzati nell'ottica delle imprese. Tale periodo di tempo può essere suddiviso, prosegue l'oratore, in due sottoperiodi che presentano caratteri nettamente distinti. Il primo va dal 1954 al 1968: esso è caratterizzato dai seguenti andamenti: prezzi leggermente decrescenti delle materie prime importate; prezzi crescenti dei prodotti finiti; sostanziale equilibrio tra costo del lavoro per unità prodotta e produttività; creazione crescente di margini di profitto; mercato finanziario non ancora caratterizzato da una crescente presenza degli operatori pubblici per il finanziamento dei deficit dei rispettivi bilanci. Il secondo sottoperiodo, che va dal 1969 al 1978, appare invece caratterizzato da un sostanziale incremento dei prezzi delle importazioni di materie prime e da un forte aumento del costo del lavoro per unità prodotta.

Il dottor Carli illustra una serie di dati analitici relativi ai valori delle grandezze economiche dei due sottoperiodi; in particolare, tra l'altro, sottolinea che nel periodo 1973-1977 l'aumento medio dei prezzi delle materie prime di importazione è stato del 35,9 per cento; l'aumento dei prezzi interni del 22 per cento; l'aumento del costo del lavoro per unità prodotta del 19,3 per cento. La mutata situazione dei *terms of trade*, nonché il massiccio spostamento di valore ag-

giunto all'interno del Paese dalle imprese ai lavoratori subordinati, ha provocato una distorsione dei precedenti equilibri di impresa; in particolare il rendimento netto del capitale investito, dal 1973, al 1978, è sceso dal 10,59 per cento al 6,52 per cento, mentre il costo medio ponderato del finanziamento sale dal 7,81 per cento al 16,45 per cento.

Mentre quindi lo sviluppo avutosi negli anni 1954-1968 non può essere attribuito essenzialmente al basso costo del lavoro, ma va invece riferito ad una situazione complessivamente più equilibrata, caratterizzata da favorevoli andamenti nei *terms of trade*, la seconda fase appare caratterizzata da un sostanziale abbassamento nell'efficienza marginale del capitale applicato e da un sensibile aumento del costo dei finanziamenti. Tale aumento è collegato alla necessità di finanziare in modo massiccio i saldi negativi degli operatori pubblici con profonde modificazioni strutturali nella composizione sia delle entrate che delle spese pubbliche. In questo secondo periodo si accentua il legame tra tassi interni e tassi internazionali mentre, a mano che cresce l'inflazione, i tassi di interesse tendono ad adeguarsi al tasso di inflazione. Si ha quindi un andamento progressivamente divergente tra efficienza marginale del capitale e costo del finanziamento. Se questi fenomeni sono analizzati in termini di distribuzione delle risorse reali si può osservare, in sintesi, che l'aggiustamento alle variazioni intervenute sul versante dei *terms of trade* si è realizzato soprattutto sul lato degli investimenti, in quanto nello stesso periodo i consumi delle famiglie sono continuati ad aumentare. È in questo contesto che va vista l'introduzione dei noti vincoli al sistema creditizio.

Soffermandosi successivamente su alcuni aspetti specifici della politica monetaria seguita a partire dal 1974, ricorda che tale politica si è concentrata sull'espansione del credito totale interno anziché della massa monetaria (come avviene in altri paesi industrializzati) in ragione del vincolo della bilancia dei pagamenti e della massa di titoli pubblici esistenti, sui quali si sarebbe negativamente ripercosso un aggiustamento ope-

rato soltanto sui tassi. Nella Relazione previsionale e programmatica, che accompagna il bilancio 1979, va invece colto con interesse il riferimento ad un nuovo indirizzo di politica monetaria che ponga l'accento sul tasso di interesse; si tratterebbe in sostanza di considerare con maggiore attenzione il legame che unisce il volume delle riserve, l'indebitamento estero delle banche e le scorte produttive, non considerando le riserve quali un indicatore privilegiato della situazione economica, e dando invece priorità ad obiettivi di carattere interno. Un tale indirizzo di politica monetaria, prosegue l'oratore, implica peraltro una contestuale riduzione dei *deficit* dei bilanci degli operatori pubblici nonché una inversione nel processo di spostamento di valore aggiunto dalle imprese ai lavoratori subordinati. Ricorda quindi che i trasferimenti di risorse non si sono distribuiti in modo uniforme nei diversi settori industriali in quanto il processo di aggiustamento ha posto in crisi strutturale soprattutto i settori ad alta intensità di capitale per i quali vi era stata una crescita distorta in ragione di un sistema di incentivazione fondato su agevolazioni dirette all'investimento di capitali. In questo contesto nel 1975 sembrò opportuno avanzare una proposta intesa ad accrescere le responsabilità degli istituti finanziatori nelle scelte di investimenti dei settori industriali maggiormente in crisi; purtroppo le decisioni legislative (legge di ristrutturazione industriale e legge di ristrutturazione finanziaria) sono intervenute con forte ritardo rispetto all'urgenza delle situazioni.

Concludendo, il dottor Carli dichiara che se le analisi proposte sono esatte la ristrutturazione non può essere intesa in termini esclusivamente finanziari ma deve investire gli elementi reali esterni che distorcono il funzionamento del sistema.

Il senatore Lombardini, premesso il proprio accordo con le valutazioni e le indicazioni di politica monetaria fornite dal dottor Carli, rileva che per la seconda fase della nostra economia (anni 1969-1978) l'approccio esclusivamente macroeconomico non appare esaustivo in quanto non è possibile parlare di una caduta generalizzata degli investimenti dal momento che, soprattutto nel

settore delle imprese piccole e medie, si è avuta una intensificazione di investimenti a carattere qualitativo, destinati cioè a risparmiare forza lavoro. Più in generale, osserva che tale periodo è caratterizzato da un problema di accumulazione da valutare a fronte delle mutate prospettive intervenute nella domanda di lungo periodo. In particolare si sono avute forme di accumulazione originaria attraverso una sorta di espropriazione fiscale della quota di reddito spettante ai ceti medi. Ciò premesso, l'oratore rivolge alcuni quesiti relativi al diverso comportamento delle imprese nel ricorso al credito e agli indirizzi che occorre adottare per facilitare le piccole e medie imprese.

Il dottor Carli, osservato che le indicazioni macroeconomiche non escludono andamenti profondamente differenziati settore per settore, si dichiara d'accordo sul fatto che le imprese, sia pubbliche che private, che hanno assunto decisioni di investimento nel rispetto dei vincoli di mercato hanno cercato di attuare investimenti diretti a risparmiare forza lavoro: e ciò è stato accentuato da una politica di incentivazione che ha privilegiato le applicazioni di capitale. In linea generale osserva che in tutte le economie industrializzate le imprese minori incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al credito, anche se appare emergere nel nostro sistema bancario un orientamento inteso a riesaminare i precedenti indirizzi che privilegiavano le grandi imprese soprattutto se pubbliche; in realtà l'area delle piccole e medie imprese appare caratterizzata da una ben maggiore flessibilità di comportamenti e da minori vincoli: questi caratteri hanno incentivato uno spostamento di risorse verso questo settore nonché verso quell'area che viene definita di economia sommersa.

Quest'ordine di questioni pone il problema se non convenga sollecitare la formazione di istituzioni creditizie di medie dimensioni, capaci di ricomporre una maggiore simmetria tra estensione dei settori pubblico e privato sul versante delle imprese e su quello del sistema creditizio, in omaggio al principio del pluralismo delle istituzioni oltretutto nelle istituzioni.

Per quanto riguarda infine le prospettive applicative della legge di ristrutturazione finanziaria l'oratore ribadisce che il problema centrale è quello di decidere il modo attraverso cui devono identificarsi le responsabilità gestionali dei gruppi in crisi; l'identificazione dei centri di responsabilità dovrebbe coincidere con i soggetti muniti di maggiori quantità di conoscenze. In linea generale osserva che la legge sul risanamento finanziario ha in sostanza limitato una serie di poteri già previsti dalla legge bancaria del 1936 peraltro collegandoli a specifiche agevolazioni fiscali. In definitiva a suo avviso detta legge appare fuori tempo e comunque non dovrebbe concorrere in modo significativo a risolvere i problemi strutturali della nostra economia.

Varie domande vengono poste quindi dal senatore Carollo.

Il dottor Carli afferma che la riduzione dei tassi di interesse non è, a suo avviso, misura sufficiente, per la ripresa della produzione industriale; al proposito un ruolo importante riveste certamente il piano triennale, poichè le manovre sui tassi di interesse se non si inquadrano in un contesto che incoraggi all'investimento, si risolvono in mere manovre sui fondi.

Dopo un intervento del senatore Lombardini, ribadisce l'importanza assunta da impulsi esogeni al sistema, provenienti in particolare dal settore pubblico.

Rispondendo al senatore Renato Colombo, ricorda che l'apporto di capitale proveniente dal mercato azionario è limitato anche nei mercati che vengono tradizionalmente considerati particolarmente floridi, come gli Stati Uniti. Certamente in Italia i flussi finanziari provenienti dal sistema creditizio sono di importo maggiore; rimane comunque salva la sostanziale identità di fenomeni. Insiste al proposito nel rilievo che nel nostro sistema l'accesso rilevante e concorrenziale con le imprese del settore pubblico al credito disponibile è l'elemento più abnorme: è in questi dati strutturali, piuttosto che negli assetti normativi, che va individuata la peculiarità della situazione italiana.

Al senatore Scutari precisa che la valutazione del *management* italiano è universal-

mente, anche all'estero, estremamente positiva. Sollecitato quindi sul problema delle nomine degli enti pubblici ricorda la normativa relativa alle nomine dei Presidenti delle Casse di Risparmio, che attribuiva una competenza al Governatore della Banca d'Italia, affermando che, qualunque tecnica normativa voglia essere impostata, non può essere eluso il problema della responsabilità politica di chi procede alla nomina. Parlando poi in termini generali afferma che l'appartenenza di un dirigente ad un partito politico non deve essere motivo di preferenza ma nemmeno di esclusione.

Il presidente Carli risponde quindi al senatore Basadonna ricordando che in Italia si è sviluppata la prassi secondo la quale un'impresa si serve di più banchieri, al fine evidentemente di frazionare il rischio; in Italia non si sono poi sviluppati enti di controllo dell'impresa, particolarmente attivi in altri sistemi. In particolare ritiene che, a livello di modifiche istituzionali, è necessario operare nella direzione di un maggior obbligo di informazione da parte delle imprese: risultato questo che può ormai considerarsi acquisito negli altri paesi industriali.

Il presidente Colajanni osserva che i mutamenti strutturali intervenuti nelle grandezze economiche che caratterizzano la situazione del nostro Paese sono il frutto dello svolgimento di un processo storico reale i cui esiti di fondo non sono reversibili; si pone quindi il problema del cosa fare. In questo senso sarebbe — a suo avviso — più produttivo tentare di far convergere gli sforzi di forze, anche idealmente diverse, intorno al progetto di un cambiamento reale delle strutture sì da ridare nuovo impulso allo sviluppo produttivo.

Il dottor Carli osserva innanzitutto che egli ha inteso porre in evidenza che alcuni comportamenti imputati al sistema creditizio rappresentano la ripercussione di mutamenti strutturali avvenuti nell'economia reale, alle spalle del sistema stesso; non v'è dubbio comunque, prosegue l'oratore, che il problema centrale è quello di assicurare una maggiore quota agli investimenti produttivi, per allargare sia il capitale investito in strutture produttive, sia le infrastrutture sociali

di cui il nostro Paese è ancora carente. In questa direzione sono possibili adeguamenti nell'assetto del sistema creditizio ed appaiono essenziali interventi concernenti una più ampia e puntuale informazione pubblica sulla gestioni aziendali. Certamente è irrealistico invertire il corso di ciò che è accaduto (la tendenza all'aumento dei livelli qualitativi di vita è un dato fisiologico delle economie industrializzate); occorre invece porre un'attenzione penetrante sui settori critici al fine di rimuovere le cause di crisi senza che la struttura sociale subisca lace-

razioni profonde, non sopportabili soprattutto nelle aree geografiche più deboli. In questo contesto, conclude l'oratore, occorre altresì porre grande attenzione al problema della qualificazione dei quadri a tutti i livelli e della creazione di reali motivazioni e prospettive per i dirigenti.

Il presidente Colajanni rivolge infine cordiali parole di ringraziamento al dottor Carli per il valido contributo dato ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 13,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente
SPADOLINI*Interviene il Ministro della pubblica istruzione Pedini.**La seduta ha inizio alle ore 18,35.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Spadolini, al fine di armonizzare i lavori della Commissione con quelli dell'Assemblea, dà conto degli esiti emersi nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riunitasi precedente alla seduta, in particolare comunicando che l'Assemblea riprenderà la discussione della riforma universitaria (con le repliche del Ministro e del relatore e il passaggio agli articoli) venerdì 19, martedì 23 e mercoledì 24 gennaio, per proseguire e concludere il dibattito martedì 30 gennaio e i giorni successivi, i lavori parlamentari restando sospesi da mercoledì 24 pomeriggio a sabato 27 gennaio in occasione del congresso del partito liberale.

Il ministro Pedini rappresenta l'esigenza di un sollecito inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 1532 recante concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, già approvato dalla Camera dei deputati. Dà assicurazioni il Presidente, prospettando l'eventualità, qualora fosse possibile e l'urgenza del provvedimento lo suggerisse, di tenere un'apposita seduta giovedì 25 gennaio.

Il senatore Mascagni auspica l'introduzione all'ordine del giorno dell'Assemblea del disegno di legge n. 1455 (« Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali »),

esaminato dalla Commissione prima della sospensione di fine anno. Assicura il proprio interessamento il Presidente, segnalando la possibilità che il provvedimento venga discusso contemporaneamente o in tempi immediatamente successivi alla riforma universitaria.

Il senatore Zito fa presente l'opportunità che le Commissioni riunite 1^a e 7^a inizino al più presto l'esame dei disegni di legge nn. 585, 1068, 1195 e 1360 in tema di riforma dello sport. Dà assicurazioni il Presidente (che nomina lo stesso senatore Zito relatore per la 7^a Commissione sui predetti provvedimenti).

I senatori Zito e Cervone prospettano la esigenza di una ripresa dei lavori della Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare dei provvedimenti istitutivi di nuovi atenei statali. In particolare, il senatore Cervone (ricordato l'impulso che il Presidente ha sempre dato all'*iter* dei provvedimenti in questione) propone che si fissi un termine ai lavori della Sottocommissione (possibilmente entro la prima decade di febbraio), entro il quale concludere l'istruzione globale di tutto il pacchetto dei provvedimenti, per poi riportare l'esame in Commissione. Concorda con tale proposta, e più in generale con l'esigenza di una sollecita ripresa della attività della Sottocommissione (in vista di dedicare, una volta varata la riforma universitaria in Assemblea, la maggior parte della attenzione della Commissione ai due temi delle nuove sedi e della riforma della scuola secondaria superiore), il presidente Spadolini. Aderisce anche il senatore Brezzi, mentre il senatore Urbani segnala l'opportunità di evitare la fissazione di scadenze troppo rigide, pur assicurando l'impegno del proprio Gruppo per un'accelerazione dei lavori della Sottocommissione e ribadita l'importanza del tema (nonchè di quello della riforma della scuola secondaria superiore). Infine il senatore Faedo, a recepimento di tali indicazioni, comunica che la Sottocommissione

tornerà a riunirsi mercoledì 24 gennaio alle ore 15, con possibilità di prosecuzione il giorno successivo.

Il senatore Schiano fa presente l'esigenza che il disegno di legge n. 1051 sull'accesso a posti direttivi negli istituti secondari e artistici venga sollecitamente discusso dalla Commissione, una volta ottenutone il trasferimento in sede deliberante, già richiesto il 20 dicembre scorso. Dà assicurazioni il Presidente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MATERIA UNIVERSITARIA

Il presidente Spadolini effettua una ricognizione comparata della normativa in materia universitaria sulla quale il Parlamento si è pronunciato o è in via di pronunciarsi, con riferimento all'esigenza di inserire nel testo di riforma — attualmente in discussione in Assemblea — quelle integrazioni e modifiche rese necessarie dalle ultime vicende, in particolare per la situazione determinatasi con la mancata conversione in legge del decreto-legge n. 642 sul personale universitario.

Il Presidente ricorda preliminarmente i fatti più importanti intervenuti in sede parlamentare al riguardo: la presentazione nello scorso autunno dei « provvedimenti anticipatori », con omissione nel testo di riforma delle norme sui precari, fatti oggetto del decreto n. 642, e inserimento nello stesso testo delle disposizioni del titolo VIII (norme comuni, transitorie e finali) solo come « memoria », da raccordarsi con quanto fosse stato deciso in sede di « provvedimenti anticipatori »; la travagliata vicenda della conversione del decreto n. 642; l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 1435 recante istituzione del Consiglio universitario nazionale provvisorio e nuova disciplina dei concorsi per posti di professore di ruolo; l'emanazione del nuovo decreto-legge n. 817 contenente norme transitorie per i precari.

Si tratta di un « travaglio » legislativo che implica l'esigenza di un coordinamento del testo di riforma; in proposito, il presidente Spadolini accenna ad alcuni punti di questo

che appaiono al momento carenti, al fine di stimolare la presentazione degli opportuni emendamenti da parte del relatore e dei Gruppi.

Un primo problema concerne i precari, in ordine all'omissione nella riforma delle norme relative contenute nella « bozza Cervone » e alle diverse soluzioni adottate dai due decreti-legge (definitiva quella del decreto n. 642, di proroga — con integrazione economica — quella del decreto n. 817); il Presidente prospetta l'opportunità di inserire nella riforma, con i necessari coordinamenti, quanto contenuto nel decreto numero 642, nel testo accolto dal Senato e modificato dall'VIII Commissione della Camera dei deputati. Analogamente si dovrebbe provvedere nei riguardi delle norme in tema di composizione transitoria degli organi collegiali, prevedendone la vigenza fino all'entrata in funzione delle strutture dipartimentali, come stabilito dalla riforma.

Un secondo problema concerne le norme inserite « per memoria » nel testo di riforma. Sono innanzi tutto gli articoli 45 e 46 sui contingenti per docenti ordinari e associati, disciplinati anche dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto n. 642, che potrebbero — previ ritocchi formali — essere recuperati nel testo modificato dalla Commissione Istruzione della Camera e inseriti nel titolo VIII della riforma. In ordine poi ad altre norme della riforma, nell'articolo 30 (sul ruolo unitario dei docenti) si potrebbero trasfondere le ridotte differenze contenute nell'articolo 1 del decreto n. 642; l'articolo 33 (sui concorsi) potrebbe essere riformulato in riferimento all'articolo 3 del richiamato disegno di legge n. 1435 — che recepisce l'articolo 5 del decreto n. 642 —, approvato dal Senato; nell'articolo 34 sui docenti stranieri e lettori (la materia è stata oggetto dell'articolo 9 del decreto n. 642) andrebbe infine introdotto un rinvio alle norme in tema di lettori contenute nell'articolo unico del decreto n. 817.

Un terzo problema concerne le disposizioni attinenti all'ordinamento definitivo dell'Università introdotte dalla Commissione nel decreto n. 642, e che potrebbero recuperarsi in sede di riforma: l'articolo 5-bis sul profes-

sore a contratto, come accolto dal Senato e modificato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati, e l'articolo 11-bis su borse e assegni, nel testo varato dal Senato.

Un quarto problema, in tema di Consiglio universitario nazionale, inerisce all'armonizzazione fra la normativa del ricordato disegno di legge n. 1435 (recettiva a sua volta della formulazione adottata in sede di conversione del decreto n. 642) e l'articolo 48 della riforma sulla prima istituzione dell'organo consultivo; al riguardo, si potrebbe o mantenere tale articolo, con connessa decadenza — dall'entrata in vigore della riforma — dell'organo provvisorio di cui al disegno di legge n. 1435, o sostituirlo con altro che preveda il permanere dell'organo provvisorio fino alla creazione dei dipartimenti, altresì tenendo presente quanto stabilito in tema di composizione del Consiglio universitario nazionale definitivo dall'articolo 20 della riforma (su cui sussistono riserve di Gruppi).

Affermato il carattere esclusivamente tecnico e ricognitivo dell'esposizione dei punti di connessione tra le normative in materia universitaria (per l'intarsio fra le quali chiede venga dato mandato a lui e al relatore di studiare gli opportuni emendamenti da proporre in Assemblea al testo di riforma), e ribadito che in materia di riforma il compito della Commissione è ormai concluso, il presidente Spadolini conclude invitando i Gruppi a considerare attentamente i punti richiamati, al fine di farne oggetto — ove necessario — di emendamenti da presentare in Assemblea, che resta l'unica sede in cui discutere sugli inserimenti e coordinamenti accennati, per l'eliminazione — che auspica — delle carenze che possano pregiudicare il buon esito operativo della riforma.

Con le comunicazioni del Presidente si dichiarano d'accordo il relatore Cervone e il Ministro; il senatore Urbani, preso atto dell'esposizione e ribadito l'impegno del proprio Gruppo per una rapida approvazione della riforma, chiede di conoscere l'esatto significato degli emendamenti che verranno presentati dal relatore, con chiarimenti dello stesso e del Presidente.

Il ministro Pedini solleva la questione del nesso fra le norme contenute nel testo di riforma e quelle approvate dalla Camera in tema di riordinamento della scuola secondaria superiore in materia di istruzione musicale. Sottolinea la scarsa omogeneità delle due normative il senatore Mascagni, e interviene con rilievi aggiuntivi anche la senatrice Ruhl Bonazzola.

Il senatore Urbani chiede notizie in ordine ad una circolare emessa dal Ministero e concernente le modalità che le Università dovranno seguire in ordine alla prossima messa a concorso di posti per professore di ruolo, richiamando le disposizioni recentemente approvate in materia dal Senato (in particolare circa l'opportunità del parere dell'organo consultivo universitario nazionale) e auspicando che le Università possano formulare le proprie proposte secondo tempi e criteri ragionevoli e conformi ai criteri di programmazione che si vanno introducendo nell'ordinamento universitario. Il ministro Pedini afferma il carattere meramente ricognitivo della circolare, auspicando che i prossimi concorsi si tengano alla luce delle modalità introdotte dal disegno di legge n. 1435 (in particolare in ordine all'attivazione del Consiglio universitario nazionale) e, in prospettiva, nel quadro della riforma generale. Il senatore Masullo rileva che la circolare non potrebbe svolgere la sua funzione ricognitiva, le facoltà non trovandosi in grado di comprenderne lo spirito e gli obiettivi, e prospetta l'opportunità che essa venga rivista anche al fine di un'interpretazione uniforme. Assicura l'emanazione di una circolare interpretativa il ministro Pedini, anche tenendo presente quanto sottolineato dal senatore Bernardini in ordine all'indicazione da parte delle facoltà di un ordine di priorità dei posti richiesti, da stabilire in base alle discipline.

La Commissione infine concorda sull'opportunità che il relatore curi la presentazione di emendamenti volti ad apportare al testo di riforma le integrazioni di carattere tecnico illustrate precedentemente dal Presidente.

La seduta termina alle ore 20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 10 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente

TANGA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti Degan.**La seduta ha inizio alle ore 10,40.***IN SEDE DELIBERANTE**

« **Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato** » (1473), approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e approvazione).

Il senatore Mola, relatore alla Commissione, prospetta in primo luogo l'esigenza che l'intera materia relativa all'infortunistica nei servizi ferroviari e, più in generale, nel settore dei trasporti terrestri, sia oggetto di un opportuno processo di delegificazione e venga disciplinata, in modo più snello, attraverso atti amministrativi, tenendo conto tra l'altro delle innovazioni recate dalla riforma sanitaria.

Sottolineata poi la utilità di una informativa circa l'applicazione della legge n. 191 del 1974 sulla prevenzione degli infortuni nell'Azienda delle ferrovie dello Stato, con particolare riferimento all'adozione del regolamento di attuazione, all'utilizzazione dello stanziamento di 4 miliardi e all'esistenza di elaborazioni statistiche sugli infortuni e sulle malattie professionali, il senatore Mola illustra i due articoli del disegno di legge, intesi a correggere imperfezioni di stesura della legge n. 191. In particolare, l'articolo 1, modificando l'articolo 10 della predetta legge n. 191, precisa meglio la disciplina per l'apposizione nelle gallerie di contrassegni di sicurezza, mentre l'articolo 2, sostituendo lo

articolo 29 della legge n. 191, chiarisce la formulazione delle disposizioni relative ai lavori da eseguirsi in prossimità di linee elettriche aeree.

Concludendo, il senatore Mola invita la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Nella discussione intervengono i senatori Santalco, Mingozi e Rufino, i quali preannunciano il voto favorevole, rispettivamente, del Gruppo della Democrazia cristiana, del Gruppo comunista e del Gruppo socialista.

Prende quindi la parola il sottosegretario Degan il quale, dopo essersi riservato di far pervenire la documentazione richiesta dal relatore, concorda con l'opportunità di una delegificazione della normativa anti-infortunistica.

La Commissione approva i due articoli nel testo della Camera dei deputati. Infine il disegno di legge è approvato nel suo insieme.

IN SEDE REFERENTE

« **Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 848, recante proroga del termine per l'esercizio del potere di organizzazione degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, da parte delle Regioni** » (1527).

(Rinvio dell'esame).

Il relatore, senatore Ottaviani, propone di rinviare l'esame del disegno di legge alla prossima settimana, in attesa di acquisire perlomeno il parere della 1^a Commissione che riveste un particolare rilievo in relazione al contenuto del decreto-legge, attinente ai rapporti tra lo Stato e le Regioni.

Dopo interventi dei senatori Mingozi, Santonastaso e Venanzetti, che concordano con la proposta del relatore, la Commissione decide di rinviare alla prossima settimana lo esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 10,55.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente
de' COCCI*Interviene il Ministro del turismo e dello spettacolo Pastorino.**La seduta ha inizio alle ore 10,35.*

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, concernente proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero » (1528).
(Esame).

Il senatore Fracassi riferisce ampiamente in senso favorevole sul provvedimento, inteso a stabilire un'ulteriore proroga — al 31 dicembre 1979 — del termine di scadenza del vincolo alberghiero, in attesa di una legge-quadro sulla materia, idonea sia a superare taluni dubbi di legittimità costituzionale (razionalizzando e precisando le competenze nella materia), sia ad inserire lo strumento del vincolo in un quadro organico di misure per la conservazione del patrimonio turistico-alberghiero nazionale; in particolare, precisa che con la rimozione del vincolo di destinazione verrebbe data via libera, e verrebbe anzi stimolata, l'attuale tendenza a destinare ad altri usi l'immobile adibito ad albergo per la particolare convenienza di tale mutamento nei centri storici, dove la domanda di immobili per usi diversi è fortemente accentuata.

A nome del Gruppo comunista interviene il senatore Ferrucci esprimendo in linea di massima parere favorevole sul decreto in titolo, a condizione peraltro che — anche in adesione al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali — esso venga modificato nel senso di chiarire che la norma va applicata esclusivamente a quelle Regioni che

non abbiano ancora provveduto a regolare la materia in via autonoma; inoltre ritiene che la scadenza della proroga dovrebbe essere fissata al 30 giugno 1979, soprattutto al fine di stimolare al massimo l'iniziativa delle Regioni finora inadempienti.

A nome del Gruppo socialista italiano il senatore Labor si associa.

Interviene nel dibattito il senatore Bonino, il quale sottolinea gli inconvenienti cui finora il vincolo generalizzato ha dato luogo; propone di limitare il vincolo stesso a quelle imprese che hanno goduto del credito alberghiero; conclude esprimendo voto favorevole al decreto-legge nel testo originario, a causa dell'esigenza di evitare comunque una *vacatio legis*.

Dal canto suo il senatore Forma, pur esprimendo perplessità per il fatto che il provvedimento in esame potrebbe configurarsi come un'indebita sovrapposizione della legislazione statale su quella regionale nella materia, riconosce l'urgenza di provvedere; ricordato quindi che il vincolo alberghiero ha talvolta dato luogo a gravi inconvenienti, provocati dall'aver anteposto le esigenze turistiche ad altre necessità sociali, spesso più rilevanti, conclude esprimendo avviso favorevole alla proroga e augurandosi — lo ribadisce — che essa possa essere stabilita validamente con legge nazionale.

Il relatore, senatore Fracassi, dichiara di rimettersi alle decisioni del Governo per quanto concerne gli emendamenti proposti, ma esprime l'avviso che la limitazione della proroga al 30 giugno prossimo sia inopportuna, così come non gli appare consigliabile precisare che l'efficacia della normativa in esame dev'essere limitata al territorio delle Regioni che ancora non hanno legiferato in materia, per un doveroso riguardo alle Regioni stesse.

Il ministro Pastorino, premesso che appare ormai indispensabile coordinare le attività del settore — nel pieno rispetto delle competenze primarie delle Regioni — in am-

bito nazionale (al riguardo ricorda che è in fase di avanzata elaborazione un disegno di legge-quadro, d'iniziativa parlamentare, che il Governo segue con estrema attenzione), ribadisce l'esigenza di approvare il decreto in esame, che è stato esplicitamente richiesto da alcune Regioni; conclude dichiarando di rimettersi alla Commissione per quanto concerne la modificazione relativa all'efficacia della norma ed avvertendo invece che il nuovo termine di proroga del vincolo alberghiero appare troppo breve.

Dopo un breve dibattito, cui partecipano il relatore, i senatori Carboni, Ferrucci, Polastrelli e Bondi, il ministro Pastorino e il

presidente de' Cocci, la Commissione accoglie il decreto-legge, modificandone il primo comma dell'articolo unico nel senso di prevedere che l'ulteriore proroga, mentre avrà efficacia nel territorio delle Regioni che non abbiano ancora disciplinato la materia con legge regionale, avrà termine il 31 ottobre 1979.

Al relatore, senatore Fracassi, viene pertanto conferito mandato di presentare all'Assemblea la relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge, con le suddette modificazioni.

La seduta termina alle ore 12,30.

LAVORO (11^a)

MERCLEDÌ 10 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente
CENGARLE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Cristofori.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« Sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici » (1390).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Talamona, richiamandosi anche alla relazione svolta in sede referente, illustra gli emendamenti all'articolo unico del disegno di legge. In particolare, al primo comma, propone di stabilire che il personale dell'UANSF possa essere immesso in servizio, oltre che presso l'INAM, anche presso le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in conformità al disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, che dispone che fino alla data di soppressione degli enti mutualistici le predette Casse mutue provinciali sostituiscono a tutti gli effetti l'INAM nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali. Presenta inoltre, sempre al primo comma, un emendamento sostitutivo delle parole « 1° gennaio 1977 » con le altre « 1° giugno 1977 ».

Dopo aver dichiarato di ritirare sia l'emendamento al primo comma sul riconoscimento dell'anzianità pregressa che l'emendamento al terzo comma (entrambi presentati nella seduta del 5 dicembre scorso) che prevedeva il collocamento presso l'INAM con la qualifica acquisita alla data del 1° giugno 1977, illustra un emendamento soppressivo dell'ultimo periodo dello stesso comma. Presenta infine un altro emendamento soppres-

sivo dell'ultimo comma dell'articolo unico così come richiesto dalla 1^a Commissione permanente.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il senatore Dalle Mura esprime perplessità sull'emendamento soppressivo dell'ultimo comma in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo unico. Il senatore Branca fornisce precisazioni in merito commentando tra l'altro il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Il senatore Fermariello ritiene opportuna una non equivoca formulazione del primo periodo del terzo comma. Il senatore Coppo sottolinea il disposto dell'articolo 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e ritiene opportuna una migliore redazione del terzo comma.

Chiusa la discussione, replica brevemente il relatore Talamona che, in sostituzione dell'emendamento soppressivo dell'ultimo periodo del terzo comma, presenta un emendamento sostitutivo dell'intero comma, così formulato: « Il personale sarà collocato nella posizione corrispondente alle qualifiche previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo l'allegata tabella di equiparazione ».

In sede di replica interviene il sottosegretario Cristofori, che si dichiara favorevole agli emendamenti presentati dal relatore concordando altresì con la nuova formulazione proposta per il terzo comma.

Posto quindi ai voti l'articolo unico, vengono approvati gli emendamenti presentati e, dopo dichiarazioni di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, dei senatori Giovanna Lucchi, Bombardieri, Manno, Dalle Mura e Branca, l'articolo unico del disegno di legge con le modifiche introdotte.

SUL NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO DELL'INPS.

Il senatore Coppo, anche alla luce dei risultati cui è pervenuta la Commissione d'inchiesta sui livelli retributivi, chiede che il

Governo riferisca sollecitamente in Commissione sulle questioni relative al nuovo regolamento organico dell'INPS, con particolare riferimento alle ulteriori sperequazioni che si verificano in danno dei trattamenti retributivi vigenti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il sottosegretario Cristofori, preso atto della richiesta — che a suo avviso potrebbe essere formulata come interrogazione — assicura il senatore Coppo che si farà carico di trasmetterla al ministro Scotti.

La seduta termina alle ore 11,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI
E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROV-
VIGIONAMENTI**

MARTEDÌ 9 GENNAIO 1979

*Presidenza del Presidente
COPPO*

La seduta ha inizio alle ore 17,40.

La Commissione ascolta i signori Angelo Rossi e Giovanni Zanini, rappresentanti della S.p.A. Manifattura Lane Marzotto & figli.

La seduta termina alle ore 18,40.

MARTEDÌ 16 GENNAIO 1979

*Presidenza del Presidente
COPPO*

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

La Commissione ascolta il dottor Leone Mustacchi, amministratore delegato e direttore generale della Selenia S.p.A.

La seduta termina alle ore 18,45.

SOTTOCOMMISSIONI PER I PARERI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1979

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mancino e con la partecipazione dei sottosegretari di Stato per le finanze Tambroni Armaroli e per la pubblica istruzione Spigaroli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

1381 — « Istituzione della zona franca nel territorio della Regione autonoma della Sardegna », d'iniziativa del senatore Melis: *parere contrario*;

alla 7^a Commissione:

1051 — « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e nei convitti nazionali, nonché sull'accesso a posti di ispettore tecnico centrale »: *parere favorevole*;

1132 — « Istituzione del ruolo degli ispettori tecnici della pubblica istruzione », d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri: *parere contrario*;

1187 — « Ammissione dei presidi incaricati ai concorsi ordinari e riservati a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte nonché ai concorsi a posti di ispettore tecnico centrale », d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri: *parere contrario*;

1479 — « Disciplina delle vacanze scolastiche », d'iniziativa dei senatori Abbadessa e La Russa: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 8^a Commissione:

1527 — « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 848, recante proroga del termine per l'esercizio del potere di organizzazione degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, da parte delle Regioni »: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 10^a Commissione:

1528 — « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, concernente proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero »: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamento*.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1979

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

1528 — « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, concernente proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero »: *parere favorevole*.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1979

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo, ha adot-

tato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 1^a e 10^a:

1525 — « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, concernente l'istituzione dei Comitati regionali dei prezzi »: *parere favorevole*;

alla 8^a Commissione:

1481 — « Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste »: *parere favorevole*;

1527 — « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 848, recante proroga del termine per l'esercizio del potere di organizzazione degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, da parte delle Regioni »: *parere favorevole*;

alla 9^a Commissione:

1505 — « Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare la esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi »: *parere favorevole*.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 1979

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Forma, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

1505 — « Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare la esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi »: *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e
10^a (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 17 gennaio 1979, ore 17

Commissioni riunite

2^a (Giustizia)

e
4^a (Difesa)

Mercoledì 17 gennaio 1979, ore 17

1^a Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 17 gennaio 1979, ore 10

2^a Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 17 gennaio 1979, ore 10

3^a Commissione permanente

(Affari esteri)

Mercoledì 17 gennaio 1979, ore 16,30

4^a Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 17 gennaio 1979, ore 10

8^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 17 gennaio 1979, ore 9,30

10^a Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 17 gennaio 1979, ore 10

11^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 17 gennaio 1979, ore 10

12^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Mercoledì 17 gennaio 1979, ore 10,30